

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 22 ottobre 2025

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale:** Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale:** Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale:** Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale:** Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale:** Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 2025.

**Scioglimento del consiglio comunale di Cera-
no d'Intelvi.** (25A05655) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 1° ottobre 2025.

**Sostituzione del commissario liquidatore della
«AUTO.MA.T - Società cooperativa», in San Fer-
dinando di Puglia, in scioglimento.** (25A05647) Pag. 2

DECRETO 8 ottobre 2025.

**Sostituzione del commissario liquidatore della
«Cooperativa sociale Arkè società cooperativa a
r.l. in liquidazione», in Pavia, in liquidazione co-
atta amministrativa.** (25A05648) Pag. 3

DECRETO 8 ottobre 2025.

**Sostituzione del commissario liquidatore della
«Ra.Se.Al. società cooperativa in liquidazione»,
in Santa Maria Capua Vetere, in liquidazione co-
atta amministrativa.** (25A05673) Pag. 4

DECRETO 8 ottobre 2025.

**Sostituzione del commissario liquidatore della
«Servizi generali società cooperativa in liquida-
zione», in Salerno, in liquidazione coatta ammi-
nistrativa.** (25A05674) Pag. 5



DECRETO 8 ottobre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Scoop società cooperativa» in sigla «Scoop soc. coop.» in liquidazione», in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa. (25A05675)..... Pag. 5

DECRETO 8 ottobre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Serenity 1 società cooperativa sociale di assistenza sanitaria in liquidazione», in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa. (25A05676) Pag. 6

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 16 settembre 2025.

Adozione dello stralcio attuativo del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. (25A05668)..... Pag. 7

DECRETO 18 settembre 2025.

Aggiornamenti, relativi all'anno 2025, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime. (25A05669)..... Pag. 15

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 23 luglio 2025.

Strategia nazionale per le aree interne (SNAI). Definizione delle modalità operative del Piano strategico nazionale delle aree interne. (Delibera n. 31/2025). (25A05667)..... Pag. 17

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Actonel» (25A05579) Pag. 24

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Brufen Analgesico» (25A05580) Pag. 25

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc» (25A05581) Pag. 25

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene, «Antalgil Dolore e Febbre». (25A05624) Pag. 26

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pregabalin, «Lindone». (25A05625)..... Pag. 26

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di quietiapina fumarato, «Akelya». (25A05626).... Pag. 27

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di desloratadina, «Desloratadina EG Stada». (25A05681)..... Pag. 27

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ranolazina, «Ranolazina Sandoz». (25A05682)..... Pag. 28

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di piperacillina e tazobactam, «Piperacillina e Tazobactam Noridem». (25A05683)..... Pag. 29

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di fluodeossiglucosio (18F) alla data e ora di calibrazione, «Efdege». (25A05685)..... Pag. 30

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Adozione del piano antincendio boschivo (o piano AIB), con periodo di validità 2022-2026, del Parco nazionale dell'Asinara. (25A05670)..... Pag. 31

Adozione del piano antincendio boschivo (o piano AIB), con periodo di validità 2023-2025, del Parco nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri e Lagonegrese. (25A05671)..... Pag. 31

Adozione del piano antincendio boschivo (o piano AIB), con periodo di validità 2024-2028, del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena. (25A05672)..... Pag. 31

Ministero dell'interno

Nomina del commissario straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Monterosso Almo. (25A05653).... Pag. 31

Nomina del commissario straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Prata Sannita. (25A05654) . Pag. 31

Ministero delle imprese e del made in Italy

Comunicato relativo al decreto direttoriale 13 ottobre 2025 - Investimenti nel settore della nautica da diporto sostenibile - Elenco delle domande ammesse alle agevolazioni. (25A05680)..... Pag. 31



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Cerano d'Intelvi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Cerano d'Intelvi (Como);

Considerato altresì che, in data 14 settembre 2025, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Cerano d'Intelvi (Como) è sciolto.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cerano d'Intelvi (Como) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Laura Abbate.

Il citato amministratore, in data 14 settembre 2025, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S. V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cerano d'Intelvi (Como).

Roma, 30 settembre 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A05655



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 1° ottobre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «AUTO.MA.T - Società cooperativa», in San Ferdinando di Puglia, in scioglimento.

IL DIRETTORE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;
Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;
Visto l'art. 1 della legge, n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy» e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance* e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Richiamato il decreto ministeriale del 12 febbraio 2009, con cui la società cooperativa «AUTO.MA.T - società cooperativa», con sede in San Ferdinando di Puglia (BT) - codice fiscale 03125260715, veniva posta in scioglimento ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina a commissario liquidatore del dott. Angelo Andriulo;



Preso atto delle gravi e reiterate inadempienze al mandato conferito al sopraindicato commissario liquidatore, dott. Angelo Andriulo, compendiate nella nota ministeriale, prot. d'ufficio n. 71807 del 17 aprile 2025, valevole quale comunicazione, ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di avvio del procedimento amministrativo di revoca promosso a suo carico;

Ravvisata l'opportunità, sussistendo ragioni attuali di interesse pubblico, di provvedere alla revoca del mandato, conferito con decreto ministeriale del 12 febbraio 2009 al dott. Angelo Andriulo, con contestuale sua sostituzione nella carica liquidatoria;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Ornella Latartara, è stato individuato in osservanza del decreto direttoriale 28 marzo 2025 - tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia - sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dalla citata commissaria liquidatrice (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 19 settembre 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Ornella Latartara, nata a Fasano (BR) il 16 aprile 1969, codice fiscale LTR RLL 69D56 D508T, domiciliata in Corso Umberto, 18 - 70043 Monopoli (BA), è nominata commissaria liquidatrice della cooperativa «AUTO.MA.T - società cooperativa», con sede in San Ferdinando di Puglia (BT) - codice fiscale 03125260715, sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 12 febbraio 2009, in sostituzione del dott. Angelo Andriulo, revocato.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° ottobre 2025

Il direttore generale: DONATO

DECRETO 8 ottobre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa sociale Arkè società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Pavia, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 7 aprile 2025 n. 148/2025, con il quale la società cooperativa «Cooperativa sociale Arkè società cooperativa a r.l. in liquidazione, in breve Cooperativa sociale Arkè in liquidazione», con sede in Pavia (PV) (codice fiscale 01627440181), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Karen Nogherot ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 11 aprile 2025, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Karen Nogherot dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Vista la terna di professionisti che la Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di



cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f)*, della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione dell'avv. Karen Nogherot, rinunciataria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa sociale Arkè società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Pavia (PV) (codice fiscale 01627440181), l'avv. Tommaso Mandoi, nato a Galatone (LE) il 3 agosto 1954 (codice fiscale MND TMS 54M03 D863O), domiciliato in Piacenza (PC), Via Bellocchio n. 8.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2025

Il Ministro: URSO

25A05648

DECRETO 8 ottobre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Ra.Se.Al. società cooperativa in liquidazione», in Santa Maria Capua Vetere, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 5 marzo 2015, n. 108/2015, con il quale la società cooperativa «Ra. Se.Al. società cooperativa in liquidazione», con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Alessandro Izzo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 2015, n. 527/2015, con il quale l'avv. Lorenzo Mazzeo è stato nominato commissario liquidatore della procedura in argomento, in sostituzione dell'avv. Alessandro Izzo, dimissionario;

Vista la nota pervenuta in data 12 ottobre 2023, con la quale è stato comunicato il decesso del commissario, avvenuto in data 14 agosto 2023;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Lorenzo Mazzeo dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione dell'avv. Lorenzo Mazzeo, deceduto, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Ra.Se.Al. società cooperativa in liquidazione», con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE), (codice fiscale 02832850610), il dott. Michele Di Caprio, nato ad Aversa (CE) il 4 agosto 1983 (codice fiscale DCPMHL83M04A512Q), domiciliato in Trentola Ducenta (CE), via Romaniello n. 90.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

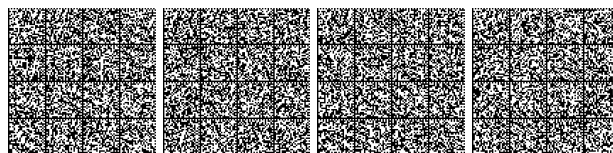
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2025

Il Ministro: URSO

25A05673



DECRETO 8 ottobre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Servizi generali società cooperativa in liquidazione», in Salerno, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 1° aprile 2015, n. 137/2015, con il quale la società cooperativa «Servizi generali Società cooperativa in liquidazione», con sede in Salerno (SA) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Lorenzo Mazzeo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 12 ottobre 2023, con la quale è stato comunicato il decesso del commissario, avvenuto in data 14 agosto 2023;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Lorenzo Mazzeo dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione dell'avv. Lorenzo Mazzeo, deceduto, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Servizi generali Società cooperativa in liquidazione», con sede in Salerno (SA) (codice fiscale 04465720656), la dott.ssa Paola Pietrantonio, nata a Benevento (BN) il 9 dicembre 1969 (codice fiscale PTRPLA69T49A783O), ivi domiciliata in via Ruffilli n. 27.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2025

Il Ministro: URSO

25A05674

DECRETO 8 ottobre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Scoop società cooperativa» in sigla «Scoop soc. coop.» in liquidazione», in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 2015, n. 338/2015, con il quale la società cooperativa «Scoop società cooperativa» in sigla «Scoop soc. coop.» in liquidazione, con sede in Napoli è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Lorenzo Mazzeo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 12 ottobre 2023, con la quale è stato comunicato il decesso del commissario, avvenuto in data 14 agosto 2023;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Lorenzo Mazzeo dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;



Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione dell'avv. Lorenzo Mazzeo, deceduto, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Scoop società cooperativa» in sigla «Scoop soc. coop.» in liquidazione, con sede in Napoli (codice fiscale 05679401215), il dott. Pietro Matrisciano, nato a Marigliano (NA) il 15 aprile 1961 (codice fiscale MTRPTR61D15E955P), domiciliato in Caserta (CE), viale Vincenzo Cappelletto n. 11.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2025

Il Ministro: URSO

25A05675

DECRETO 8 ottobre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Serenity 1 società cooperativa sociale di assistenza sanitaria in liquidazione», in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 2014, n. 550/2014, con il quale la società cooperativa «Serenity 1 società cooperativa sociale di assistenza sanitaria in liquidazione», con sede in Napoli (NA) (codice fiscale 06888790638), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Lorenzo Mazzeo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 12 ottobre 2023, con la quale è stato comunicato il decesso del commissario, avvenuto in data 14 agosto 2023;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Lorenzo Mazzeo dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione dell'avv. Lorenzo Mazzeo, deceduto, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Serenity 1 società cooperativa sociale di assistenza sanitaria in liquidazione», con sede in Napoli (NA) (codice fiscale 06888790638), il dott. Michele Di Caprio, nato ad Aversa (CE) il 4 agosto 1983 (codice fiscale DCP MHL 83M04 A512Q), domiciliato in Trentola Ducenta (CE), Via Romaniello n. 90.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

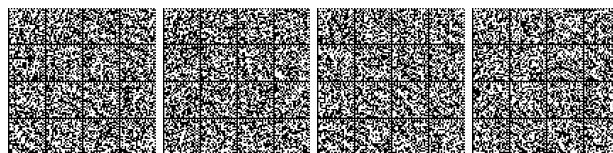
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2025

Il Ministro: URSO

25A05676



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 settembre 2025.

Adozione dello stralcio attuativo del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, il comma 516 e seguenti riguardanti il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 516, terzo periodo, il quale prevede che «Il Piano nazionale è attuato attraverso successivi stralci che tengono conto dello stato di avanzamento degli interventi e della disponibilità delle risorse economiche, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze e l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata.»;

Visto l'art. 1, comma 516-bis, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che «con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità e i criteri per la redazione e per l'aggiornamento del Piano nazionale di cui al comma 516 del presente articolo e della sua attuazione per successivi stralci secondo quanto previsto dal medesimo comma, tenuto conto dei piani di gestione delle acque dei bacini idrografici predisposti dalle Autorità di bacino distrettuali, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare: a) ai fini della definizione del Piano nazionale di cui al comma 516, le modalità con cui le autorità di bacino distrettuali, gli enti di governo dell'ambito e gli altri enti territoriali coinvolti trasferiscono al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le informazioni e i documenti necessari alla definizione del Piano medesimo e i relativi criteri di priorità, tenuto anche conto della valutazione della qualità tecnica e della sostenibilità economico-finanziaria effettuata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per gli interventi proposti da soggetti da essa regolati; b) i criteri per l'assegnazione delle risorse degli stralci, sulla base di indicatori di valutazione degli interventi, nonché le modalità di revoca dei finanziamenti nei casi di inadempienza o di dichiarazioni mendaci; c) le modalità di attuazione e di rendicontazione degli interventi ammessi al finanziamento negli stralci»;

Visto l'art. 1, comma 520 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il quale prevede che «Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, monitora l'andamento dell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di cui al comma 516 del presente articolo e assicura il sostegno e le misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 89, 90 e 91;

Vista la direttiva 23 ottobre 2000 n. 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» ed in particolare la Parte terza del medesimo «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Vista la direttiva 23 ottobre 2007, n. 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - AVCP (ora Autorità nazionale anticorruzione - ANAC) del 2 agosto 2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39, relativo ai criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua;

Vista la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108 che ha approvato la «Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS)», a cura del Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica;

Vista la deliberazione ARERA 917/2017/R/Idr del 27 dicembre 2017, come successivamente integrata dalle deliberazioni 609/2021/R/Idr del 21 dicembre 2021, 639/2021/R/Idr del 30 dicembre 2021 e 637/2023/R/Idr del 28 dicembre 2023, recante la «Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)»;

Visto il regolamento (CE) 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/EURATOM, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modi-



fica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visti il regolamento (CE) 18 giugno 2020 n. 2020/852/UE, di «istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili» e, in particolare, l'art. 17, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), nonché la comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici a mezzo CUP;

Visto il regolamento (CE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241/UE che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 77 del 2021;

Vista la deliberazione ARERA 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021, recante «Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato»;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) dell'8 marzo 2022, che approva il Piano per la transizione ecologica di cui all'art. 57-bis, comma 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la determina attuativa 1/2022 del 18 marzo 2022 del direttore della Direzione sistemi idrici di ARERA per la «Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all'aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr, 580/2019/r/idr e 639/2021/R/idr»;

Visto il decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro della transizione ecologica del 12 ottobre 2022, n. 205, di

adozione del regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all'art. 114, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152;

Visto il decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 25 ottobre 2022, n. 350, di attuazione dell'art. 1, comma 516-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono adottati le modalità e i criteri per la redazione e per l'aggiornamento del «Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico» (di seguito PNISSI) di cui al comma 516 del medesimo articolo e della sua attuazione per successivi stralci;

Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto interministeriale 25 ottobre 2022 n. 350;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Codice dei contratti pubblici», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e successive modificazioni ed integrazioni;

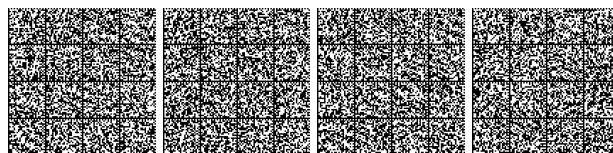
Visto, in particolare, l'art. 19, comma 2, del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che sancisce il principio di unicità dell'invio, secondo il quale «ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente.»;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio e fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche;

Vista la delibera CITE n. 1 del 18 settembre 2023 di Approvazione del documento di aggiornamento periodico della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, concernente il «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 dicembre 2023, n. 434, relativo all'approvazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) e relativi allegati tecnici;



Vista la deliberazione ARERA 639/2023/R/idr del 28 dicembre 2023, recante l'«Approvazione del Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)», periodo 2024-2029;

Vista la determina attuativa 1/2024 del 26 marzo 2024 del direttore della Direzione tariffe e corrispettivi ambientali di ARERA per la «Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr, 637/2023/R/idr e 639/2023/R/idr»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024;

Vista la misura M2C4 Riforma 4.1 «Semplificazione normativa e rafforzamento della *governance* per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico» del PNRR, finalizzata a semplificare e rendere più efficace il quadro giuridico e fornire assistenza, ove necessario, agli organismi responsabili dell'attuazione che non dispongono di capacità sufficienti per effettuare e portare a termine tali investimenti entro i tempi fissati inizialmente. Le principali misure previste per conseguire tali obiettivi sono principalmente: i) l'istituzione di uno strumento centrale di finanziamento pubblico per gli investimenti nel settore idrico che unifichi le risorse attualmente disperse; ii) la semplificazione delle procedure di comunicazione e monitoraggio degli investimenti finanziati, iii) il maggiore coinvolgimento dell'autorità di regolamentazione nella pianificazione degli investimenti da intraprendere e nelle eventuali revisioni del piano;

Vista la *milestone* M2C4-27 «Entrata in vigore della semplificazione normativa per gli interventi nelle infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» che prevede che «la normativa riveduta debba rafforzare la *governance* e semplificare la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico. Il nuovo quadro giuridico dovrebbe, come minimo:

- fare del piano nazionale per gli interventi nel settore idrico lo strumento finanziario principale per gli investimenti nel settore idrico;

- consultare e coinvolgere attivamente l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in qualsiasi modifica o aggiornamento del piano;

- fornire sostegno e misure di accompagnamento agli organismi esecutivi che non sono in grado di effettuare investimenti relativi agli appalti primari entro i termini previsti;

- semplificare le procedure di rendicontazione e monitoraggio degli investimenti finanziati nel settore idrico»;

Vista la misura M2C4 «Riforma 4.2 Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati» del PNRR, in capo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la *milestone* (M2C4-2) «Entrata in vigore della riforma volta a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati», che ha previsto la definizione di incentivi per un uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, in particolare per sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della transizione ecologica;

Visto il decreto interministeriale n. 485148 del 30 settembre 2022, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della transizione ecologica, recante disposizioni per la definizione dei criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura e per sostenere l'uso del Sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, secondo cui per gli enti irrigui che perseguono finalità di interesse collettivo, l'adempimento agli obblighi di quantificazione dei volumi irrigui in SIGRIAN è condizione di ammissibilità per l'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione di interventi infrastrutturali irrigui;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione», e in particolare l'art. 11, commi 5, 6 e 7, il quale prevede, al fine di ridurre i divari territoriali, che debba essere destinato ai territori del Mezzogiorno un importo complessivo delle risorse allocabili non inferiore al 40%;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2024 di adozione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico;

Considerato che l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata del 25 luglio 2024 è subordinata all'impegno da parte del Governo, in sede di programmazione degli stralci attuativi, di verificare il livello di progettazione e l'importo indicato nelle proposte di intervento e di correggere eventuali incongruenze che dovessero essere riscontrate, oltre che ad aggiornare l'importo delle opere derivante da variazione dei prezzi;

Visti gli esiti della verifica, come richiesta in sede di Conferenza unificata del 25 luglio 2024, comunicati dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, con nota n. 5133 del 11 marzo 2025;

Visto che, in data 16 maggio 2025, con nota DAR n. 8303 la Regione Abruzzo e la Regione Molise hanno segnalato l'esigenza di modificare, in sede di programmazione, i soggetti attuatori per gli interventi aventi codice PNISSII0000336 e PNISSII0000490;

Considerato che le modifiche derivate dalle verifiche e segnalazioni citate, per taluni interventi, saranno inserite in sede di aggiornamento del PNISSII, ai sensi dell'art. 1, comma 516, secondo periodo della legge n. 205/2017;



Considerato che gli stralci attuativi del PNISSI, come previsto dall'art. 1, comma 521 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Viste, in particolare, le risorse assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche sul capitolo 7281, 2025-2029, a valere delle risorse di cui all'art. 1, commi 523 e 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'art. 1, commi 95 e 155, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'art. 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2023, n. 2013, e all'art. 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per l'importo complessivo di euro 957.062.827,86, così distinti: 78.459.117,61 euro per l'annualità 2025, 137.871.763,40 euro per l'annualità 2026, 478.331.287,28 euro per l'annualità 2027, 222.400.659,57 euro per l'annualità 2028 e 40.000.000,00 euro per l'annualità 2029;

Vista la nota n. 10033 del 21 marzo 2025 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 516, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni, è stata formulata la proposta del primo stralcio del PNISSI;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del 30 luglio 2025, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentite le competenti amministrazioni di cui all'art. 1, comma 516, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che hanno espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione territoriale delle risorse

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale del 25 ottobre 2022, n. 350, il presente stralcio attuativo, nell'assegnazione delle risorse economiche, persegue la sostenibilità dell'uso della risorsa idrica, favorendo l'utilizzo multiplo ed il completamento delle opere e/o degli schemi incompiuti e tiene conto dei seguenti criteri:

- prioritariamente, degli interventi inseriti nelle prime due classi di valutazione di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2024;
- del livello di progettazione disponibile al momento della predisposizione dello stralcio;
- del bilanciamento della ripartizione territoriale.

Art. 2.

Adozione dello stralcio attuativo del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico

1. Al fine di procedere celermente alla programmazione e alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle

infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche, ai sensi dell'art. 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in considerazione dello stato di avanzamento degli interventi nonché della disponibilità delle risorse economiche, è approvato uno stralcio del «Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico», composto da n. 75 interventi di cui all'Allegato 1 del presente decreto, per un importo complessivo pari a euro 957.062.827,86.

2. La copertura degli importi finanziati per le progettazioni e per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo è assicurata a valere e nel limite delle risorse di cui alle premesse.

3. Gli interventi ammessi a finanziamento con il presente stralcio limitatamente ad alcuni lotti funzionali restano, per i restanti lotti funzionali, nella pianificazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2024.

4. Gli interventi ammessi a finanziamento con il presente stralcio limitatamente alla progettazione dovranno essere ripresentati per la richiesta di finanziamento delle successive fasi in occasione dell'aggiornamento della pianificazione di cui all'art. 3, comma 5, del decreto interministeriale del 25 ottobre 2022, n. 350.

Art. 3.

Modalità di utilizzo delle risorse

1. I soggetti attuatori degli interventi di cui all'Allegato 1 al presente decreto si impegnano, in relazione ai relativi interventi, a raggiungere gli obiettivi nel rispetto dei tempi previsti dai relativi cronoprogrammi.

2. I soggetti attuatori si impegnano, altresì, a rispettare le disposizioni per la gestione, controllo e valutazione, e ad inserire nella documentazione di gara i necessari elementi volti a garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo come previsto dall'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 - sistema di «Tassonomia per la finanza sostenibile» previsto per l'investimento di competenza. A tal fine, i progetti devono essere corredati di verifica ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero dell'art. 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e di compatibilità con il principio di «non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali» (DNSH) di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852.

3. I soggetti attuatori attestano, anche tramite il monitoraggio di cui all'art. 5 del presente decreto, che la quota ammissibile a finanziamento con il presente decreto non potrà essere oggetto di altri finanziamenti diversi da quelli di cui al presente stralcio.

4. Le risorse assegnate sono utilizzate esclusivamente per la copertura delle spese ammissibili inerenti all'intervento oggetto di finanziamento riportate nei relativi quadri economici.

5. Il soggetto attuatore, all'atto dell'esecuzione dell'intervento, se del caso, si impegna a produrre la documentazione attestante la garanzia dell'effettiva sussistenza del cofinanziamento.



6. In caso di eventuali maggiori costi, il soggetto attuatore si impegna a garantire la copertura finanziaria dell'intervento di propria competenza.

7. Le risorse assegnate non possono essere destinate alla copertura di oneri risarcitori ovvero derivanti da contenzioso, ad eccezione degli strumenti di risoluzione alternativa del contenzioso, come indicati agli articoli dal 215 al 220 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Modalità di realizzazione degli interventi

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale del 25 ottobre 2022, n. 350, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, sottoscrive appositi atti convenzionali con i soggetti attuatori degli interventi, previa acquisizione di specifica documentazione e verifica della sussistenza del mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2, commi 5 e 6, del decreto interministeriale del 25 ottobre 2022, n. 350.

2. Gli atti convenzionali di cui al comma 1 disciplinano condizioni, termini e modalità per la realizzazione degli interventi.

3. In caso di inerzia o di inadempimento degli impegni previsti a carico dei soggetti attuatori con riferimento al presente stralcio del PNISSI, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, previa verifica secondo quanto definito dal sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.), previsto all'art. 5, comma 1, del decreto interministeriale del 25 ottobre 2022, n. 350.

4. Il soggetto attuatore, di qualunque natura, assume l'esclusiva responsabilità sulla corretta e tempestiva esecuzione degli interventi, sia con riferimento alla fase di progettazione che alla fase di realizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.

5. Il collaudo dell'intervento, di qualunque natura, oggetto del finanziamento sarà effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia. Il soggetto attuatore comunica l'avvenuta approvazione degli atti di collaudo degli interventi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, certificando sotto la propria esclusiva responsabilità che l'intervento è ultimato e collaudato in ogni sua parte, trasmettendo copia conforme del collaudo stesso e del relativo atto di approvazione. Il collaudo delle opere dovrà essere affidato a un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, indicato dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche e, per gli interventi in cui sia prevista la nomina di una commissione di collaudo, anche a un rappresentante della struttura regionale o delle province autonome competenti in materia di reti e infrastrutture idriche, su richiesta del soggetto attuatore, dotato di adeguata professionalità.

6. Il soggetto attuatore, mediante perizie, potrà disporre, conformemente alla normativa vigente, le variazioni che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie per la realizzazione dell'opera, riducendo al minimo le variazioni rispetto al progetto originario finanziato. Ogni

eventuale variante in corso d'opera dovrà essere debitamente autorizzata dal RUP nel rispetto della normativa vigente e trasmessa dal soggetto attuatore alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7. La perizia di variante, approvata dal RUP, dovrà essere trasmessa dal soggetto attuatore alla competente struttura regionale, o della provincia autonoma, al fine di assicurare la conformità degli interventi ai documenti di pianificazione e programmazione in materia idrica.

8. Le economie relative a ciascun intervento restano prioritariamente nella disponibilità dei soggetti attuatori fino al completamento del medesimo intervento, per garantire la copertura di eventuali imprevisti, ferme restando le procedure previste dal presente decreto e quanto previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero dall'art. 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni. Le economie accertate a seguito del completamento dell'intervento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restarne definitivamente acquisite.

9. I soggetti attuatori consentono l'esercizio delle funzioni di controllo, audit e verifica, anche con accesso in loco, e mantengono disponibile la documentazione a supporto secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riserva di effettuare verifiche a campione, anche in loco, sull'attuazione degli interventi e sull'effettivo utilizzo delle risorse di cui all'art. 2 del presente decreto.

10. I soggetti attuatori dovranno consentire l'accesso a tutta la documentazione ed assicurare l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.

11. In caso di violazioni accertate a seguito delle suddette funzioni di controllo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede alla revoca dei finanziamenti, secondo quanto disposto dall'art. 7 del presente decreto. Qualora le risorse risultino già trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per restarne definitivamente acquisite.

Art. 5.

Monitoraggio e rendicontazione degli interventi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il monitoraggio degli interventi di cui all'Allegato 1 al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono classificati come «Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico». Ciascun intervento del presente stralcio del PNISSI è identificato dal codice unico di progetto.

2. Il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi di cui al precedente comma 1, nonché la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori, devono essere effettuati seguendo le modalità di implementazione e rendicontazione definite dal sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.), previsto all'art. 5, comma 1, del decreto interministeriale del 25 ottobre 2022, n. 350, recante apposita sezione relativa alle modalità di rendicontazione e alle somme rendicontabili.



Art. 6.

Trasferimento delle risorse

1. Ai sensi dell'art. 5, commi 5, 6 e 7, del decreto interministeriale del 25 ottobre 2022, n. 350, le risorse economiche verranno erogate ai soggetti attuatori, compatibilmente con la disponibilità di cassa annuale del capitolo 7281, ovvero con tempistiche dettagliate nella convenzione di finanziamento di cui all'art. 4, comma 1 del presente decreto, come segue:

anticipazione pari al 20% dell'importo assegnato per i singoli interventi, cui il soggetto attuatore potrà accedere solo successivamente all'inserimento e validazione degli interventi e dei relativi cronoprogrammi nel sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui all'art. 5 del presente decreto; l'anticipazione può essere richiesta in più soluzioni. Ulteriori anticipazioni, sino alla concorrenza del 30% del finanziamento assentito, possono essere richieste qualora l'intervento sia dotato di progettazione esecutiva approvata;

successivi pagamenti intermedi fino al 75%, ovvero il 65% nel caso di anticipazione pari al 30%, dell'importo assegnato a ciascun intervento; il primo pagamento successivo all'anticipazione si può richiedere qualora il costo realizzato sia almeno pari al 5% dell'importo assegnato ai singoli interventi; i pagamenti successivi possono essere richiesti allorquando si realizzi un ulteriore costo, anch'esso almeno pari al 5% dell'importo complessivo assegnato ai singoli interventi. I già menzionati trasferimenti sono disposti a titolo di rimborso delle corrispondenti spese sostenute anche commisurate al costo realizzato;

saldo del 5% per ciascun intervento, a seguito della domanda finale di pagamento, corredata dall'attestato di chiusura degli interventi, cui la richiesta si riferisce, e verificata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche con esito conforme alle attestazioni rese.

2. Il soggetto attuatore, per la richiesta di erogazione di ciascuna rata, successiva all'anticipazione, trasmette la rendicontazione, corredata della documentazione giustificativa di spesa, tra cui titoli di spesa, mandati di pagamento e quietanze. Per la verifica di ammissibilità della spesa, il soggetto attuatore è obbligato a trasmettere, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, la documentazione ritenuta a ciò necessaria; per tale verifica si fa, comunque, riferimento alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

3. La documentazione di spesa prodotta dal soggetto attuatore è conservata anche agli atti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche.

4. Per le somme oggetto di finanziamento, il soggetto attuatore è obbligato ad utilizzare una codifica contabile adeguata a tutte le transazioni relative a ogni intervento, al fine di facilitare la verifica delle spese e dei flussi finanziari.

Art. 7.

Revoca dei finanziamenti

1. Fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'art. 4, comma 11, del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche dispone la revoca anticipata del finanziamento al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

a) mancato inserimento nel sistema di monitoraggio dell'intervento finanziato e dei successivi aggiornamenti dell'attuazione procedurale e finanziaria;

b) mancata assunzione della obbligazione giuridicamente vincolante indicata all'interno dei singoli atti convenzionali, di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, sulla base dei cronoprogrammi dei progetti ammessi a finanziamento e accertata attraverso il sistema di monitoraggio; l'obbligazione giuridicamente vincolante si intende assunta all'atto della stipula del contratto d'appalto principale, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, come sostituito dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) mancato adempimento agli obblighi di rendicontazione di cui al precedente art. 5, nei termini indicati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché eventuali incongruenze rilevate nella rendicontazione delle risorse o distorsione delle medesime risorse rispetto alle finalità del Piano;

d) mancato rispetto degli obiettivi di spesa con uno scostamento superiore al 25% della spesa sostenuta rispetto alle previsioni annuali dei fabbisogni finanziari, derivanti da cronoprogrammi e programmi finanziari dei singoli interventi;

e) inadempienza o dichiarazioni mendaci.

2. Nel caso di avvenuta revoca, e fino al 31 dicembre 2026, per le risorse rese disponibili, si provvede ai sensi dell'art. 29, comma 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da condotte del soggetto attuatore che hanno determinato la revoca del finanziamento.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2025

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2498



ALLEGATO 1
(Art. 2, comma 1; art. 3, comma 1; art. 5, comma 1)

Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) - Programmazione degli investimenti – Stralcio del PNISSI - Elenco interventi

											Cronoprogramma attuativo (*)						
Codice	n.	Regione	Soggetto proponente	Cup	Soggetto attuatore	Titolo intervento Proposta nuovo stralcio attuativo	Sistema idrico	Settore d'intervento	Classe proposta	Data ultimazione progettazione idonea per appalto	Data ultimazione procedura di appalto indicata stipula il contratto	Data inizio esecuzione lavori	Data fine esecuzione lavori	Completamento attività di intervento (colaudi)	Costo intervento	Importo finanziamento stralcio PNISSE	
PNISSI0000336	1	Abruzzo	Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale	D3E22001910006	ERSI - Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato dell'Abruzzo	Realizzazione interconnessione tra i sistemi di approvvigionamento idropotabile Acquedotto Fennia, Acquedotto Gran Sasso, Campo pozzo Trascaso – ottimizzazione Acquedotto Fennia	Sistema idrico complesso	Acquedotti	B	01/04/2026	01/10/2026	01/10/2026	01/12/2028	01/02/2029	31.628.887,62	31.628.887,62	
PNISSI0000382	2	Basilicata	Regione Basilicata	D15/93000000001	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Diga Abate Alonia - Ripristino della diga di Abate Alonia sul torrente Olivento in Agro di Lavello (PZ)	Sistema idrico complesso	Invasi	A	30/09/2025	31/03/2026	01/07/2026	31/01/2028	31/07/2028	113.718.400,01	113.718.400,01	
PNISSI0000549	3	Calabria	Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente	E11D20001460005	Consorzio di Bonifica della Calabria	Interventi di miglioramento ed adeguamento sismico della diga Rediole in agro del Comune di San Giovanni in Fiore (CS)	Sistema idrico complesso	Invasi	C	01/11/2025	01/05/2026	01/06/2026	01/06/2027	01/12/2027	1.375.000,00	1.375.000,00	
PNISSI0000545	4	Calabria	Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente	E21D18000190005	Consorzio di Bonifica della Calabria	Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza diga di Voturno	Sistema idrico complesso	Invasi	C	01/11/2025	01/05/2026	01/06/2026	01/06/2027	01/12/2027	2.086.000,00	2.086.000,00	
PNISSI0000265	5	Calabria	Regione Calabria	C3615000420001	Consorzio di Bonifica della Calabria	Intervento di riparazione della traversa fluviale nel fiume Savuto in loc. Tributo Comune di San Mango d'Aquino	Sistema idrico elementare	Derivazioni	C	30/06/2026	15/04/2027	30/04/2027	30/07/2028	30/03/2029	3.373.285,90	3.373.285,90	
PNISSI0000466	6	Calabria	Regione Calabria	G13E18000030001	Consorzio di Bonifica della Calabria	Messa in sicurezza del pozzo di accesso alla camera di manovra delle paratoie e di ripristino della corretta funzionalità dell'invaso - Diga T. Lardo	Sistema idrico complesso	Invasi	B	29/06/2025	16/02/2025	01/03/2026	29/01/2028	31/03/2028	24.960.000,00	24.960.000,00	
PNISSI0000327	7a	Campania	EDC - Ente Idrico Campano	H48B23000340002	GORI S.p.A.	Rafforzamento schemi idrici e riduzione perdite del sistema di adduzione - Rifunionalizzazione del sistema di adduzione dei Monti Lattari ed interconnessione con i sistemi di adduzione extra ambito. Lotto 1 - Adeguamento funzionale ed efficientamento energetico del sistema di adduzione medio e basso della pendenza Sorrentina	Sistema idrico complesso	Adduzioni	A	31/12/2025	30/06/2026	01/07/2026	30/03/2029	30/06/2029	17.000.000,00	17.000.000,00	
PNISSI0000327	7b	Campania	EDC - Ente Idrico Campano	H88B23000760001	GORI S.p.A.	Rafforzamento schemi idrici e riduzione perdite del sistema di adduzione - Rifunionalizzazione del sistema di adduzione dei Monti Lattari ed interconnessione con i sistemi di adduzione extra ambito. Lotto 2 - Raddoppio della condotta sottomarina di collegamento verso Capri	Sistema idrico complesso	Adduzioni	A	31/12/2025	30/06/2026	01/07/2026	31/12/2028	31/03/2029	18.100.000,00	18.100.000,00	
PNISSI0000324	8	Campania	EDC - Ente Idrico Campano	H38B23000160001	GORI S.p.A.	Rafforzamento schemi idrici e riduzione perdite del sistema di adduzione dell'Ambito Distrettuale Sarnese Versuiano - Rifunionalizzazione dell'adduzione S. Maria La Foca - Centrale Di Nola	Sistema idrico complesso	Adduzioni	A	31/12/2025	30/06/2026	01/09/2026	31/12/2028	31/03/2029	13.400.000,00	13.400.000,00	
PNISSI0000510	9	Emilia-Romagna	Regione Emilia-Romagna	F38B23000140001	Consorzio di Bonifica di It' per il Canale Emiliano - Romagna	Rifqualificazione dell'asta del Canale Emiliano Romagnolo a servizio dei territori in sinistra Reno	Sistema idrico elementare	Derivazioni	B	-	01/08/2026	01/08/2026	01/08/2029	31/12/2029	19.950.000,00	19.950.000,00	
PNISSI0000524	10	Emilia-Romagna	Regione Emilia-Romagna	G89D21012460001	Consorzio di Bonifica Emilia Centrale	Adeguamento e ammodernamento collettivi Irigui e impianti principali nei comuni di Guastalla, Castell'nuovo Sotto, Poviglio, Boreto, Provincia di Reggio Emilia, Canale Derivazione e Canale di Ruffa, impianti Torione, Montione e Casa La Piana	Sistema idrico elementare	Derivazioni	A	15/05/2025	30/10/2025	01/11/2025	24/06/2027	21/12/2027	9.400.000,00	9.400.000,00	
PNISSI0000520	11	Emilia-Romagna	Regione Emilia-Romagna	J34E21001450001	Consorzio di Bonifica di Ferrara	Lavori di implementazione primaria del sistema Irigui clari nei comuni Terre del Reno e Vigarano Mainarda (FE) condotto distributore nord	Sistema idrico elementare	Derivazioni	B	-	31/03/2026	01/04/2026	01/05/2027	31/10/2027	11.000.000,00	11.000.000,00	
PNISSI0000500	12	Emilia-Romagna	Regione Emilia-Romagna	J58B23000300001	Consorzio di Bonifica Terre del Gonzaga in destra Po	Interventi sul canale Irigui principale (CPI) per il risparmio della risorsa idrica e mantenimento della capacità d'invaso	Sistema idrico elementare	Derivazioni	B	-	26/09/2025	02/10/2025	31/03/2027	30/04/2027	3.950.000,00	3.950.000,00	
PNISSI0000549	13	Emilia-Romagna	ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti	H62E23000320006	IRETI S.p.A.	Nuovo campo pozzi a Calandascio (PC)	Sistema idrico complesso	Acquedotti	A	30/09/2025	30/06/2026	01/01/2027	31/12/2027	31/03/2028	6.717.852,47	6.717.852,47	
PNISSI0000273	14	Friuli-Venezia Giulia	AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti	C48B23000140006	AcquaSpAmpo S.p.A.	A03.02 - Masterplan acquedotti FVG - Interventi urgenti per la gestione delle emergenze idriche - Realizzazione By pass condotta DN 2000 di adduzione alla centrale acquedottistica di Randaccio	Sistema idrico complesso	Adduzioni	A	12/10/2024	31/12/2025	01/01/2026	31/12/2026	31/03/2027	1.250.000,00	1.250.000,00	
PNISSI0000278	15	Friuli-Venezia Giulia	AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti	C32E23006430001	AcquaSpAmpo S.p.A.	Masterplan acquedotti FVG - Interconnessione sistemi acquedottistici esistenti - Ramo di acquedotto della città di Trieste - I STRALCIO - Condotta carica - SOLO PROGETTAZIONE	Sistema idrico complesso	Adduzioni	B	30/03/2028	-	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
PNISSI0000274	16	Friuli-Venezia Giulia	AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti	C42E23007620001	AcquaSpAmpo S.p.A.	Masterplan acquedotti FVG - Interconnessione sistemi acquedottistici esistenti - Ramo di acquedotto della città di Trieste - II STRALCIO - Risanamento condotta costiera - SOLO PROGETTAZIONE	Sistema idrico complesso	Adduzioni	B	30/06/2029	-	-	-	-	6.500.000,00	6.500.000,00	
PNISSI0000266	17	Friuli-Venezia Giulia	AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti	J15H23000070005	CAPC S.p.A.	Interconnessione sistemi acquedottistici Polana-Tolugo-San Giorgio e San Nicolò. Potenziamento tratta Oles in comune di Mancano - Ippiti in comune di Premariacco	Sistema idrico complesso	Adduzioni	B	31/07/2023	31/10/2025	01/11/2025	31/10/2026	30/04/2027	1.800.000,00	1.765.050,18	
PNISSI0000261	18	Friuli-Venezia Giulia	AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti	C28E23000140005	CAPC S.p.A.	Masterplan acquedotti FVG - PNA Interconnessioni tra sistemi acquedottistici esistenti - Dorsale di adduzione a Lignano e Bibione a partire dalla distribuzione della centrale di Faedis - SOLO PROGETTAZIONE	Sistema idrico complesso	Adduzioni	A	23/07/2028	-	-	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	
PNISSI0000206	19	Friuli-Venezia Giulia	Regione Friuli-Venezia Giulia	B5H23000010007	Consorzio di Bonifica Pianura Friulana	Costruzione di una condotta di collegamento tra il "Canale SAGE" e il sistema derivatorio Ledra-Tagliamento per il recupero parziale della portata di scarico della centrale di Sompligo - SOLO PROGETTAZIONE (PG)	Sistema idrico complesso	Adduzioni	A	30/06/2026	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	
PNISSI0000240	20	Friuli-Venezia Giulia	AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti	E77E23001130005	HydroGEA S.p.A.	Connessione nord-sud tra l'Acquedotto destra Tagliamento e la dorsale ovest-est	Sistema idrico complesso	Adduzioni	B	30/09/2026	31/01/2027	01/02/2027	30/09/2028	31/12/2028	19.000.000,00	19.000.000,00	
PNISSI0000208	21	Friuli-Venezia Giulia	AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti	CS1B23000080005	Livenza Tagliamento Acque S.p.A.	Adeguamento/potenziamento impianti di potabilizzazione - impianto di filtrazione sorgenti "Giulia" acquedotto di Fianco, "No Ferro" acquedotto di Meduno, "Rusper" acquedotto di Fana	Sistema idrico complesso	Acquedotti	A	30/04/2024	15/10/2025	15/11/2025	31/07/2027	31/01/2028	4.100.000,00	2.689.793,00	
PNISSI0000166	22	Lazio	EGATO n. 2 - Lazio Centrale - Roma	G92E180000290005	ACEA ATO 2 S.p.A.	Nuova condotta premente per l'interconnessione dei comuni di Sambuci e di Sarnese	Sistema idrico elementare	Adduzioni	B	12/12/2023	-	30/10/2025	31/07/2026	31/01/2027	1.444.907,00	1.444.907,00	
PNISSI0000307	23	Lazio	EGATO n. 5 - Lazio Meridionale Frosinone	C83E17000110005	ACEA ATO 5 S.p.A.	Sostituzione condotta di grande distribuzione dal partitore Colle Roazzo al partitore Colle Cottorino (Ferentino-Frosinone)	Sistema idrico complesso	Adduzioni	A	-	15/04/2026	16/04/2026	15/04/2028	15/04/2028	15.919.900,00	15.919.000,00	
PNISSI0000539	24a	Lazio	ATO n. 3 - Lazio Centrale - Rieti	F38B23000840005	Acqua Pubblica Sabina S.p.A.	Interventi di messa in sicurezza del sistema di approvvigionamento idrico dei comuni della Cicolano Turanense. Lotto 1 - Campo pozzi Torano	Sistema idrico elementare	Acquedotti	B	28/02/2025	15/10/2025	02/11/2025	02/11/2027	01/02/2028	9.744.867,95	9.744.867,95	
PNISSI0000539	24b	Lazio	ATO n. 3 - Lazio Centrale - Rieti	F38B23000850005	Acqua Pubblica Sabina S.p.A.	Interventi di messa in sicurezza del sistema di approvvigionamento idrico dei comuni della Cicolano Turanense. Lotto 2 - Castel Menardo, Pescocrocianno, Leofreni	Sistema idrico elementare	Acquedotti	B	28/02/2025	15/10/2025	02/11/2025	02/11/2027	01/02/2028	7.104.265,06	7.104.265,06	
PNISSI0000426	25	Lazio	Regione Lazio	H68B23000390001	Consorzio di Bonifica Liriale Nord	Interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza strutturale, idraulica della diga sul torrente Timone in località Madonna delle Morte, comune di Camino (VT). Ripristino della capacità di invaso	Sistema idrico elementare	Invasi	B	30/07/2026	09/08/2027	09/08/2027	02/10/2028	16/11/2028	10.000.000,00	10.000.000,00	
PNISSI0000293	26	Liguria	ATO Est Provincia della Spezia	G62E23000370006	Acam Acque	Interconnessione dei pozzi lungo il fiume Magra da Folio a Castelnuovo di Magra (sponda sinistra)	Sistema idrico complesso	Adduzioni	A	30/11/2027	15/06/2028	15/06/2028	14/06/2031	30/09/2031	14.066.081,69	14.066.081,69	
PNISSI0000069	27a	Liguria	Città Metropolitana di Genova	H62E23000100001	IRETI S.p.A.	Ottimizzazione adduzione e distribuzione idrica tra Golfo del Tigullio e Val Fontanabuona. Lotto 1 - Rilascimento adduzione a via Betti, tratto urbano in comune di Rapallo	Sistema idrico complesso	Acquedotti	A	27/08/2026	27/07/2028	20/10/2029	04/10/2032	04/10/2032	7.755.000,00	7.695.000,00	
PNISSI0000069	27b	Liguria	Città Metropolitana di Genova	H62E23000110001	IRETI S.p.A.	Ottimizzazione adduzione e distribuzione idrica tra Golfo del Tigullio e Val Fontanabuona. Lotto 2 - Rilascimento adduzione da galleria San Maurizio a Strada Antica di Monti in comune di Rapallo, tratto su pista	Sistema idrico complesso	Acquedotti	A	27/08/2026	03/07/2027	25/09/2028	04/09/2032	04/09/2032	8.350.000,00	8.280.000,00	
PNISSI0000180	28	Liguria	Città Metropolitana di Genova	H03E23000050001	IRETI S.p.A.	Sostituzione e razionalizzazione di grandi adduttori idriche in ambito genovese. Grandi Adduttori: Lotto 4A - Adduttore Val Noci DNSD0 (dell'uscita galleria Monte Alpe a crocevia per Trenasco)	Sistema idrico complesso	Adduzioni	B	28/02/2026	04/04/2027	13/05/2028	16/10/2034	16/10/2034	7.809.942,24	7.734.800,39	
PNISSI0000085	29	Lombardia	Regione Lombardia	F87C18000410001	Consorzio dell'Oglio	Manutenzione straordinaria diga di Sarnico - miglioramento sismico e mantenimento capacità di invaso e laminazione delle piene	Sistema idrico elementare	Invasi	A	01/10/2025	01/10/2026	01/10/2026	01/01/2028	01/04/2028	8.411.441,26	8.411.441,26	
PNISSI0000034	30	Lombardia	Regione Lombardia	D18B21000460005	Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca	Derivazione Irigui del fiume Adda in Caluso d'Adda. Adeguamento migliorativo dei mandati di adduzione del canale Irigui Adda - Chero al fine di ridurre le perdite e migliorare la capacità di trasporto. Tratto Caluso-Medaglia	Sistema idrico complesso	Derivazioni	A	-	27/08/2025	15/09/2025	15/05/2027	30/10/2027	30.674.635,40	30.674.635,40	



Codice	n.	Regione	Soggetto proponente	Cup	Soggetto attuatore	Titolo intervento Proposta nuovo stralcio attuativo	Sistema idrico	Settore d'intervento	Classe proposta	Data ultimazione progettazione ideale per appalto	Data ultimazione procedura di appalto inclusa stipula il contratto	Data inizio esecuzione lavori	Data fine esecuzione lavori	Data Completamento attività di intervento (coltando)	Costo intervento	Importo finanziamento stralcio PNIS/SA
PNIS5I0000135	31	Lombardia	Regione Lombardia	C64H2000089001	Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorbi	Interventi di adeguamento ed impermeabilizzazione del Canale Adduttore Principale Villorbi da Monza al fiume Adia. Lotto 1 - Stralcio 1	Sistema idrico complesso	Derivazioni	B	05/10/2023	31/03/2026	01/04/2026	28/02/2028	28/04/2028	11.848.451,12	11.730.677,04
PNIS5I00000307	32	Lombardia	Regione Lombardia	G12E1200050005	Consorzio di Bonifica Garda Chiese	Lavori di adeguamento e messa in sicurezza del sistema irriguo "Canale Virgilio". Lotto 2 - Lavori di adeguamento della centrale di sollevamento del Canale Virgilio "Paradiso" e riconversione irrigua del bacino "Gatti" in Comune di Volta Mantovana	Sistema idrico elementare	Derivazioni	A	26/02/2025	30/09/2025	01/10/2025	31/03/2027	30/06/2027	13.800.000,00	13.716.623,45
PNIS5I00000070	33	Lombardia	Regione Lombardia	F46G21001050001	Consorzio di Bonifica Navarolo Agro Cremosense Mantovano	Progetto pilota per la regolazione irrigua del Canale Principale Irriguo degli impianti di Isola Pescarolo e di Casal Maggiore ai fini della riduzione dei prelievi irrigui	Sistema idrico elementare	Derivazioni	A	31/12/2025	14/07/2026	01/08/2026	01/11/2028	02/01/2029	12.566.000,00	12.566.000,00
PNIS5I00000527	34	Lombardia	Regione Lombardia	H23H08000010001	Regione Lombardia - Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico (DL 133/2014 convertito in L.164/2014)	Nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del lago d'Irno	Sistema idrico complesso	Invasi	B	08/06/2025	21/11/2025	24/11/2025	30/11/2032	09/08/2033	97.000.000,00	5.900.000,00
PNIS5I00000493	35	Marche	Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	O38B23002130001	Marche Multiservizi S.p.A.	Riqualificazione dorsale acquedottistica per la sicurezza del servizio idrico AATOU Marche nord - Lotti Re-lining - Lotto n. 3 e Re-lining - Lotto n. 1-4	Sistema idrico complesso	Adduzioni	B	31/03/2026	31/07/2026	01/08/2026	31/10/2029	31/12/2029	22.645.000,00	22.645.000,00
PNIS5I00000490	36	Molise	Regione Molise	G81C2500040001	ASR Molise Acque	Manutenzioni straordinarie ed efficientamento delle opere esistenti relative allo Schema Acquedottistico "Moliano Molise" - Lotto 2 Ripristino della funzionalità delle condotte adduttive aventi maggiori criticità	Sistema idrico complesso	Acquedotti	B	03/05/2026	28/06/2026	29/06/2026	19/07/2027	19/09/2027	23.983.345,70	23.983.345,70
PNIS5I00000238	37	Piemonte	Regione Piemonte	O51021000920001	Associazione Irrigazione Est Sesia	743 - Canale Regina Elena e Diramatore Alto Novarese - Manutenzione straordinaria delle gallerie e di vari tratti di canale per il miglioramento della tenuta idraulica, del trasporto della risorsa idrica e del risparmio idrico, nei comuni di Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Belfragio Novarese e Cameri - 2° Lotto (da progr. 1590 a progr. 6774). Stralci 1-2-3-4-5	Sistema idrico complesso	Derivazioni	B	-	31/12/2026	01/10/2026	30/06/2029	30/09/2029	40.382.581,38 €	40.382.581,38 €
PNIS5I00000010	38	Piemonte	Ente di Governo d'Ambito n. 4 Cuneese per i Servizi Idrici	H78B22000130006	Consorzio Gestori Servizi Idrici CO.GE.S.I. srl	Lavori di sostituzione condotte di distribuzione, a servizio della rete intercomunale e relativa distrettualizzazione nei comuni di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Vignolo, Cervasca, Barmezza, Cangelio, Dronero, Centallo, Tavarnasca, Boves, Castelletto Stura, Busca, Villar San Costanzo, Costigliole Saluzzo, Roccapovera e Gaiola, realizzazione impianto di filtrazione in località Andorno ed efficientamento serbatoio in località Crocetta	Sistema idrico complesso	Acquedotti	A	30/06/2026	30/06/2027	01/07/2027	30/06/2030	30/09/2030	21.700.000,00	21.700.000,00
PNIS5I00000281	39	Piemonte	Regione Piemonte	O78B22001550005	Coutenza Canale Carlo Alberto	Progetto di adeguamento e ammodernamento del Canale Carlo Alberto per efficientamento e messa in sicurezza	Sistema idrico complesso	Derivazioni	C	30/07/2025	15/01/2026	16/01/2026	10/07/2027	21/09/2027	7.850.000,00	7.850.000,00
PNIS5I00000117	40	Puglia	Autorità Idrica Pugliese	E13B21003480005	Acquedotto Pugliese S.p.A.	Delocalizzazione dell'impianto di sollevamento di Manfredonia a servizio del serbatoio di compenso di Coppa Pila, del serbatoio di Monte Sant'Angelo e del serbatoio Alto di San Giovanni Rotondo	Sistema idrico complesso	Acquedotti	B	31/07/2025	29/06/2026	30/06/2026	29/06/2028	26/12/2028	22.668.946,26	22.379.469,80
PNIS5I00000118	41	Puglia	Autorità Idrica Pugliese	E121022000110005	Acquedotto Pugliese S.p.A.	Opere integrative dello schema idrico Gargano Nord - Medio Isonzo - Nuovo serbatoio di Ingegnaro	Sistema idrico complesso	Acquedotti	B	30/06/2026	19/01/2028	20/01/2028	19/12/2029	17/06/2030	24.000.000,00	23.697.397,77
PNIS5I00000087	42	Puglia	Regione Puglia	J68B1800060001	Consorzio per la Bonifica della Capitanata	Sbarramento sul Torrente Carapellotto in Località Palazzo (F. Acconi) in agro di Ascoli Satriano - SOLO PROGETTAZIONE (PTE)	Sistema idrico complesso	Invasi	A	31/12/2025	-	-	-	-	9.400.000,00	9.400.000,00
PNIS5I00000100	43	Sardegna	Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	E82B18001290002	Abbanca S.p.A.	Diga Olai - Manutenzione straordinaria sistema tenuta e scarichi	Sistema idrico complesso	Invasi	B	28/02/2026	30/10/2026	01/12/2026	30/06/2028	31/10/2028	16.000.000,00	12.000.000,00
PNIS5I00000174	44a	Sardegna	Regione Autonoma della Sardegna	G58B25000060001	Consorzio di Bonifica dell'Oriente	Manutenzione straordinaria del canale adduttore Destra Tirso. Impermeabilizzazione integrale della sezione. Lotto IV Interventi per eliminazione perdite Canale Adduttore Destra Tirso nel tratto Sianagione - San Vero Mills	Sistema idrico elementare	Adduzioni	B	29/04/2026	27/08/2026	28/08/2026	31/01/2028	31/05/2028	11.500.000,00	11.500.000,00
PNIS5I00000174	44b	Sardegna	Regione Autonoma della Sardegna	G48B25000030001	Consorzio di Bonifica dell'Oriente	Manutenzione straordinaria del canale adduttore Destra Tirso. Impermeabilizzazione integrale della sezione. Lotto V Proseguimento interventi per eliminazione perdite Canale Adduttore Destra Tirso nel tratto San Vero Mills - Impianto Sitis	Sistema idrico elementare	Adduzioni	B	29/04/2026	27/08/2026	28/08/2026	31/01/2028	31/05/2028	11.500.000,00	11.500.000,00
PNIS5I00000174	44c	Sardegna	Regione Autonoma della Sardegna	G48B25000040001	Consorzio di Bonifica dell'Oriente	Manutenzione straordinaria del canale adduttore Destra Tirso. Impermeabilizzazione integrale della sezione. Lotto VI Proseguimento interventi per eliminazione perdite Canale Adduttore Destra Tirso nel tratto San Vero Mills	Sistema idrico elementare	Adduzioni	B	29/04/2026	27/08/2026	28/08/2026	31/01/2028	31/05/2028	11.400.000,00	11.400.000,00
PNIS5I00000217	45	Sicilia	Regione Siciliana	I09E11001780001	Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone	Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Ottavio-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica. Territorio di Mineo e da Castelluccio Favarella	Sistema idrico complesso	Derivazioni	B	29/06/2025	27/02/2026	13/04/2026	13/04/2027	11/10/2027	25.000.000,00	25.000.000,00
PNIS5I00000232	46	Sicilia	Regione Siciliana	G68B23002040001	Consorzio di Bonifica 9 Catania	Sostituzione della condotta metallica sul fiume Simeto in località Ponte Barca con la quale vengono consegnati i volumi irrigui alle prese di quota 100 m s.l.m. e 56 m s.l.m. del Consorzio di Bonifica 9 Catania	Sistema idrico complesso	Adduzioni	A	28/02/2026	31/08/2026	01/09/2026	28/02/2028	30/04/2028	23.484.824,32	23.484.824,32
PNIS5I00000214	47	Sicilia	Regione Siciliana	G38B23001440001	Consorzio di Bonifica 9 Catania	Manutenzione straordinaria del sistema di paratoie dello sbarramento Contrasto sul fiume Simeto per l'alimentazione del sistema irriguo del Consorzio di Bonifica 9 Catania - SOLO PROGETTAZIONE	Sistema idrico complesso	Invasi	A	28/02/2026	-	-	-	-	1.800.000,00	1.800.000,00
PNIS5I00000213	48	Sicilia	Regione Siciliana	G49E18000010001	Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti	Diga Rosamania - Lavori di adeguamento del sistema di tenuta e drenaggio della diga e il miglioramento delle opere utili alla gestione dell'infrastruttura	Sistema idrico complesso	Invasi	B	-	01/08/2026	01/10/2026	01/10/2028	30/04/2029	30.000.000,00	30.000.000,00
PNIS5I00000246	49	Sicilia	Regione Siciliana	C3E21000130001	Siciliacque S.p.A.	Bretella Serbatoio San Leo di Gela - Potabilizzatore di Gela	Sistema idrico complesso	Adduzioni	A	31/05/2025	30/06/2026	31/07/2026	30/06/2027	30/09/2027	11.790.659,99	11.790.659,99
PNIS5I00000338	50	Toscana	Autorità Idrica Toscana	F58D17000020008	Acque S.p.A.	Interventi di miglioramento della Diga Drove di Cepparello	Sistema idrico elementare	Invasi	A	19/08/2024	31/03/2026	01/04/2026	30/09/2028	31/03/2031	21.605.000,00	21.605.000,00
PNIS5I00000147	51	Toscana	Autorità Idrica Toscana	O72B18000140001	Nuove Acque S.p.A.	Incremento della sicurezza della Diga di Cerventosa	Sistema idrico complesso	Invasi	B	15/12/2025	15/05/2026	01/01/2027	30/08/2029	30/11/2029	6.437.611,66	6.437.611,66
PNIS5I00000342	52	Toscana	Autorità Idrica Toscana	H18B23000200008	PUBLIACQUA S.p.A.	Adeguamento infrastrutture di adduzione Anconella - Firenze	Sistema idrico complesso	Adduzioni	A	03/03/2021	08/01/2024	25/01/2024	31/12/2025	30/06/2026	4.000.000,00	3.885.556,15
PNIS5I00000343	53	Toscana	Autorità Idrica Toscana	H55E18000020005	PUBLIACQUA S.p.A.	Realizzazione nuovo Invaso Gello - Pistoia	Sistema idrico complesso	Invasi	A	30/09/2025	01/11/2026	01/12/2027	31/12/2029	30/06/2030	15.500.000,00	9.572.131,00
PNIS5I00000157	54a	Trentino-Alto Adige	COMUNE DI TRENTO	O6E233001030007	NOVARETI S.p.A.	Sostituzione dorsali principali dell'acquedotto di Trento. Lotto 5a	Sistema idrico complesso	Adduzioni	C	30/09/2025	30/04/2026	01/05/2026	31/12/2026	28/02/2027	568.044,38	568.044,38
PNIS5I00000157	54b	Trentino-Alto Adige	COMUNE DI TRENTO	O6E233001060007	NOVARETI S.p.A.	Sostituzione dorsali principali dell'acquedotto di Trento. Lotto 4b	Sistema idrico complesso	Adduzioni	C	31/12/2025	03/03/2027	04/03/2027	31/12/2027	31/01/2028	1.729.171,76	1.729.171,76
PNIS5I00000157	54c	Trentino-Alto Adige	COMUNE DI TRENTO	O6E233001080007	NOVARETI S.p.A.	Sostituzione dorsali principali dell'acquedotto di Trento. Lotto 7	Sistema idrico complesso	Adduzioni	C	31/03/2026	03/03/2028	04/03/2028	31/12/2028	31/12/2028	906.453,25	906.453,25
PNIS5I00000157	54d	Trentino-Alto Adige	COMUNE DI TRENTO	O6E233001050007	NOVARETI S.p.A.	Sostituzione dorsali principali dell'acquedotto di Trento. Lotto 8a	Sistema idrico complesso	Adduzioni	C	30/09/2025	30/04/2026	01/05/2026	31/12/2026	28/02/2027	1.427.768,91	1.427.768,91
PNIS5I00000157	54e	Trentino-Alto Adige	COMUNE DI TRENTO	O6E233001070007	NOVARETI S.p.A.	Sostituzione dorsali principali dell'acquedotto di Trento. Lotto 8b	Sistema idrico complesso	Adduzioni	C	31/12/2025	03/03/2027	04/03/2027	31/12/2027	31/01/2028	939.504,21	939.504,21
PNIS5I00000157	54f	Trentino-Alto Adige	COMUNE DI TRENTO	O6E233001040007	NOVARETI S.p.A.	Sostituzione dorsali principali dell'acquedotto di Trento. Lotto 9	Sistema idrico complesso	Adduzioni	C	31/03/2026	03/03/2028	04/03/2028	31/12/2028	31/12/2028	1.158.687,42	1.158.687,42
PNIS5I00000125	55	Trentino-Alto Adige	COMUNE DI TRENTO	O3E233000600007	NOVARETI S.p.A.	Interconnessione acquedotti di Trento e Rovereto	Sistema idrico complesso	Adduzioni	C	31/03/2027	30/09/2028	01/10/2028	30/09/2030	30/11/2030	9.882.545,45	9.882.545,45
PNIS5I00000267	56	Trentino-Alto Adige	Provincia Autonoma di Bolzano	F52E18000300005	SEAB S.p.A.	Costruzione del nuovo serbatoio idroportabile della città di Bolzano	Sistema idrico complesso	Acquedotti	C	30/06/2023	12/08/2026	01/10/2026	30/09/2029	30/09/2029	10.944.906,27	10.884.906,27
PNIS5I00000557	57	Umbria	Autorità Umbra Rifiuti e Idrico AURI	J8E24000400001	Umbra Acque S.p.A.	Sistema Alto Chiascio: relining acquedotto e realizzazione nuovo accumulo per recupero energetico e miglioramento della distribuzione dell'acqua zona nord Perugia - Lotto 2 Relining acquedotto della Scirca	Sistema idrico complesso	Acquedotti	C	31/05/2027	30/09/2027	01/10/2027	31/10/2029	30/11/2029	12.000.000,00	12.000.000,00
PNIS5I00000548	58	Umbria	Autorità Umbra Rifiuti e Idrico AURI	J8E24000360001	Umbra Acque S.p.A.	Sistema Medio Tevere: trattamento acqua, relining acquedotto e realizzazione nuovo accumulo per razionalizzazione energetica ed idraulica della distribuzione dell'acqua - Lotto 1 Impianto per l'abbattimento del ferro contenuto nella acque dei pozzi Pasquarella	Sistema idrico complesso	Acquedotti	C	31/05/2027	30/09/2027	01/10/2027	31/10/2029	30/11/2029	2.500.000,00	2.500.000,00
PNIS5I00000108	59	Veneto	Consiglio di Bacino Bacchiglione	C9E222000580005	AcegasApsAmpa S.p.A.	Adeguamento e potenziamento della rete di adduzione in uscita dalla centrale di potabilizzazione di Boschiaro	Sistema idrico complesso	Adduzioni	B	30/05/2025	27/02/2026	02/03/2026	29/09/2028	29/12/2028	12.500.000,00	12.410.000,00
PNIS5I00000132	60	Veneto	Consiglio di Bacino Bacchiglione	C9E222000590005	AcegasApsAmpa S.p.A.	Interventi di completamento del terzo acquedotto mediante il collegamento tra la centrale idrica Brentelle e la centrale idrica Montà e l'interconnessione tra l'adduttrice 20000 e la centrale idrica Brentelle	Sistema idrico complesso	Adduzioni	A	31/12/2026	31/12/2027	03/01/2028	28/09/2029	31/12/2029	13.000.000,00	12.991.600,00



Codice	n.	Regione	Soggetto proponente	Cup	Soggetto attuatore	Titolo intervento Proposta nuovo stralcio attuativo	Sistema idrico	Settore d'intervento	Classe proposta	Data ultimazione progettazione idonea per appalto	Data ultimazione procedura di appalto inclusa stipula il contratto	Data inizio esecuzione lavori	Data fine esecuzione lavori	Data completamento attività di intervento (colloquio)	Costo intervento	Importo finanziamento stralcio PNISSE
PNISSE0000412	61	Veneto	Regione del Veneto	F7282500090001	Consorzio di Bonifica Adige Po	Lavori di realizzazione di uno sbarramento mobile sul Fiume Adige presso la località Bova in Comune di Bado Polesine - SOLO PROGETTAZIONE	Sistema idrico complesso	Derivazioni	B	31/08/2025	-	-	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00
PNISSE0000328	62	Veneto	Regione del Veneto	E28822001780001	Consorzio di Bonifica di II Grado Lessinio Euganeo Berico	Lavori di ripristino della funzionalità idraulica del canale irriguo sotterraneo Guà - Bacchiglione. 3 stralcio	Sistema idrico complesso	Derivazioni	B	09/03/2023	31/07/2025	01/09/2025	31/10/2027	31/12/2027	8.000.000,00	8.000.000,00
PNISSE0000329	63	Veneto	Regione del Veneto	E68823001000001	Consorzio di Bonifica di II Grado Lessinio Euganeo Berico	Lavori di ripristino della funzionalità della condotta irrigua "Lobbino" afferente l'area termale e dei nodi di regolazione e distribuzione idraulica minori - 4 stralcio	Sistema idrico complesso	Derivazioni	B	28/06/2023	31/07/2025	01/09/2025	31/08/2028	31/10/2028	8.500.000,00	8.500.000,00
PNISSE0000371	64	Veneto	Regione del Veneto	C57622000270001	Consorzio di Bonifica Veneto Orientale	Progetto di captazione, accumulo, trasporto acque dolci del fiume Livenza a fini acquedottistici ed irrigui, riutilizzo dei reflui urbani depurati. Telecontrollo mandati e monitoraggio dati idraulici e ambientali del Canale Brian e dei suoi affluenti	Sistema idrico complesso	Derivazioni	A	30/08/2025	31/07/2026	01/08/2026	07/02/2028	06/08/2028	7.000.000,00	7.000.000,00
PNISSE0000368	65	Veneto	Regione del Veneto	C89121018410001	Consorzio di Bonifica Veneto Orientale	Interventi di interconnessione e razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche, per aumentare la resilienza dell'agroecosistema irriguo agli eventi climatici estremi, contrastare la risalita del cuneo salino e ridurre le perdite. Racino Brian. 1° Lotto "Mazzotto" - 2° Lotto "Stretti Nord" - 3° Lotto "Stretti Sud"	Sistema idrico complesso	Derivazioni	A	30/11/2025	01/10/2026	02/10/2026	28/04/2028	26/10/2028	29.800.000,00	29.800.000,00
n. 75 interventi															1.060.807.968,72 €	957.062.827,86 €

(*) come da aggiornamenti "scheda intervento" del Soggetto Attuatore, ricognizione condotta a febbraio 2025

25A05668

DECRETO 18 settembre 2025.

Aggiornamenti, relativi all'anno 2025, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I PORTI, LA LOGISTICA E L'INTERMODALITÀ

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e, in particolare, dall'art. 04, sulla base del quale i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime con decorrenza dal 1° gennaio 1995 sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT «per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso»;

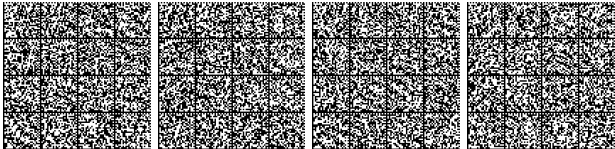
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 250-256, che ha introdotto nell'ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni ad uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica da diporto;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 nel quale l'art. 100, comma 2, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il comma 1, lettera b), punto 2.1) dell'art. 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sostituendolo con «le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziari-direzionali ed di produzione di beni e servizi, il canone è determinato ai sensi del punto 1.3)»;

Visto l'art. 100, comma 4, del sopracitato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, «l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500 (duemilacinquecento)»;

Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» nella quale l'art. 4, comma 11, ha disposto che «Con il decreto di cui al comma 9 si provvede, altresì, all'aggiornamento dell'entità degli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché dei canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. In caso di mancata adozione del decreto di cui al primo periodo, gli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, sono aumentati nella misura del 10 per cento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 04 del medesimo decreto-legge, e i canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del comma 12»;

Visto il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, nel quale l'art. 6, comma 1, ha disposto che «Il comma 1 dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si interpreta nel senso che, ai fini della determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, l'indice dei valori per il mercato all'ingrosso, in assenza della produzione e diffusione dell'indice da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), si intende sostituito dall'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali»;



Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1989, n. 299, emanato in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 10 comma 1, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, con il quale sono stati introdotti nuovi criteri per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime rilasciate con decorrenza successiva al 1° gennaio 1989;

Tenuto conto che l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) non elabora più dal 1998 «l'indice dei prezzi all'ingrosso»;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota 3274 del 20 marzo 2025, nelle more dell'emanazione del decreto relativo all'anno 2025 (registrato dalla Corte dei conti al n. 218 del 18.12.2024), ha «bloccato, in via cautelativa, la pubblicazione del citato decreto n. 218/2024», atteso che il Tribunale amministrativo regionale Lazio, con sentenza n. 13/2025, ha annullato il decreto n. 321 del 30 dicembre 2022 con il quale erano state aggiornate le misure unitarie dei canoni annui per le concessioni demaniali marittime nei termini sopra indicati, essendo stato utilizzato l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, in quanto non previsto dalla legge;

Ritenuto, quindi, che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 21-*novies*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'annullamento d'ufficio del decreto di aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annuali relative all'anno 2025, già oggetto di registrazione presso la Corte dei conti al n. 218 del 18 dicembre 2024;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle misure dei canoni annui per l'anno 2025, alla luce dell'interpretazione data dal legislatore all'art. 04 decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 con il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025, n. 105 e di quanto previsto dall'art. 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

Considerato che ISTAT, riscontrando l'apposita richiesta di questa Amministrazione, ha comunicato, con nota prot. n. 23224 del 12 novembre 2024, che per il periodo settembre 2023/settembre 2024, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è pari al + 0,7% e, con nota prot. n. 23229 del 12 dicembre 2024, che l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali è pari a - 2,0 %;

Visto che, in considerazione della media dei suddetti indici, per il periodo settembre 2023/settembre 2024, la rideterminazione del canone dal 1° gennaio 2025, è pari a - 0,65%;

Decreta:

Art. 1.

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2025, applicando la riduzione di 0,65% (zerovirgolasessantacinquepercento) delle misure unitarie dei canoni determinati per il 2024.

2. Le misure unitarie aggiornate ai sensi del comma 1 costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2025.

3. La percentuale di cui al comma 1 si applica alle concessioni in vigore, ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2025.

4. La misura minima di canone, prevista dall'art. 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di euro 3.225,50 (tremiladuecentoventicinque/50) è adeguata a euro 3.204,53 (tremiladuecentoquattro/53).

5. La misura minima di euro 3.204,53 (tremiladuecentoquattro/53) si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2025, alle concessioni per le quali la misura annua di canone risulta inferiore al citato limite minimo.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 04, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in applicazione dell'art. 4, comma 11, della legge 5 agosto 2022, n. 118, gli importi unitari dei canoni delle concessioni demaniali marittime di cui all'art. 03, comma 1, del decreto-legge n. 400 del 1993, sono aumentati nella misura del 10 per cento a far data dal 1° aprile 2025.

Art. 2.

1. Il decreto di aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annuali relative all'anno 2025, già oggetto di registrazione presso la Corte dei conti al n. 218 del 18 dicembre 2024, è annullato d'ufficio ai sensi dell'art. 21-*novies*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 settembre 2025

Il direttore generale: LIGUORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2494

25A05669



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 23 luglio 2025.

Strategia nazionale per le aree interne (SNAI). Definizione delle modalità operative del Piano strategico nazionale delle aree interne. (Delibera n. 31/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'or-

dinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) e in particolare, l'art. 1, commi da 13 a 17, il quale destina l'importo complessivo di 90 milioni di euro per la realizzazione



degli interventi finalizzati all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese ponendolo a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'Accordo di partenariato;

Considerato, in particolare, che l'art. 1, comma 15, della legge n. 147 del 2013 individua, quale strumento attuativo di cooperazione interistituzionale, l'Accordo di programma quadro (APQ), di cui all'art. 2, comma 203, lettera c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione di finanza pubblica»;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 245, della legge n. 147 del 2013, come modificato dal comma 670, dell'art. 1, della legge n. 190 del 2014, che prevede che il monitoraggio degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (MEF-RGS), attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF-RGS del 30 aprile 2015, n. 18;

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020 dell'Italia, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020, oggetto della presa d'atto da parte del CIPE con la delibera n. 8 del 28 gennaio 2015;

Considerato che con l'Accordo di partenariato 2014-2020, la Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) è stata adottata in forma sperimentale per contrastare la caduta demografica e rilanciare lo sviluppo e i servizi nelle aree più lontane dei principali centri urbani, attraverso i fondi europei e i fondi statali attribuiti con le leggi di stabilità e che nel medesimo Accordo, è prevista la redazione dei Strategie d'area da parte di coalizioni locali appositamente selezionate, in cui sono declinati obiettivi e progetti di tutte le fonti finanziarie disponibili;

Considerato che nel ciclo di programmazione 2014-2020 è previsto lo strumento dell'Accordo di programma quadro (APQ), quale strumento per inquadrare l'attuazione delle Strategie d'area e per assumere impegni puntuali, sottoscritto dalla regione, dagli enti locali, dall'amministrazione centrale di coordinamento e dalle altre amministrazioni competenti per materia, con la previsione della sua estensione a tutte le fonti finanziarie coinvolte;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 674, destina al rafforzamento della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese ulteriori 90 milioni di euro, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui di cui alla legge n. 183 del 1987, per il triennio 2015-2017;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'art. 1, comma 314, che, al fine di rafforzare ed ampliare la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, ha incrementato l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 13, della legge

n. 147 del 2013, di complessivi 200 milioni di euro (60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023), a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e in particolare l'art. 28 che prevede che, al fine di rafforzare ed ampliare la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 147 del 2013, di 10 milioni di euro per l'anno 2020 a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 a carico del FSC 2014-2020;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (di seguito anche PNRR), istituito ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 come modificato dalle decisioni del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024 e del 12 novembre 2024;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare l'art. 58 rubricato «Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne» che, modificando l'art. 1, comma 15, della legge n. 147 del 2013, dispone che: «l'attuazione degli interventi individuati ai sensi del comma 14 è perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati, con il coordinamento del Ministro per il Sud e la coesione territoriale che si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Agenzia per la coesione territoriale, nelle forme e con le modalità definite con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Nelle more dell'adozione della delibera, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione è perseguita attraverso la sottoscrizione degli accordi di programma quadro di cui all'art. 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale»;



Visto l'Accordo di partenariato 2021-2027 dell'Italia, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022, che definisce la ripartizione delle risorse assegnate per i programmi regionali 2021-2027, oggetto della presa d'atto da parte del CIPESS con propria delibera n. 36 del 2 agosto 2022;

Considerato che l'Accordo di partenariato del ciclo di programmazione 2021-2027, adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022, conferma l'approccio SNAI all'interno delle più complessive strategie territoriali collegate prevalentemente all'Obiettivo strategico di *policy* 5 «Un'Europa più vicina ai cittadini» e dotate di un inquadramento regolamentare a livello europeo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 2021/1060 e prevede la definizione di Strategie territoriali in forte cooperazione/progettazione con le Autorità di gestione dei programmi europei che le finanziano;

Considerato che l'Accordo di partenariato 2021-2027 prevede che le Strategie territoriali individuino anche l'elenco, aggiornabile e completabile nel tempo, delle operazioni da finanziare e seguano, sul piano attuativo, una logica comune di contenuti con finalità di semplificazione nell'interesse delle coalizioni locali beneficiarie;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50, recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR», che ha disposto la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale e il trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e, in particolare, l'art. 7, recante disposizioni in materia di «Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne», che prevede, tra l'altro, che:

al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, organo collegiale presieduto dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della cultura, dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione e

del merito, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le disabilità, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per lo sport e i giovani, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'Unione delle province d'Italia, dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani; alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nonché i presidenti delle regioni e delle province autonome (art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023);

la Cabina di regia: a) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese; b) approva il Piano strategico nazionale di cui al comma 3; c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le strategie territoriali delle singole aree interne recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sulle risorse nazionali, in coordinamento con l'utilizzo delle risorse europee o regionali, nonché l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare con tali risorse, con l'indicazione dei cronoprogrammi e dei soggetti attuatori nonché, nel caso di interventi, del codice unico di progetto, il cui monitoraggio è effettuato attraverso i sistemi informativi di cui alla lettera d); d) monitora lo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne, anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; e) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità; f) svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità del presente articolo, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti; (art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023);

la Cabina di regia approva un documento programmatico, denominato «Piano strategico nazionale delle aree interne» (PSNAI), il quale individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità, ivi compresi il trasporto pubblico locale e le infrastrutture per la mobilità, e dei servizi socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e delle risorse europee destinate alle politiche di coesione; ai fini della predisposizione del PSNAI si



tiene, altresì, conto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge n. 42 del 2009, nel testo vigente alla data del 7 maggio 2024 e, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa alle aree interne dei territori delle regioni diverse da quelle di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto- legge n. 124 del 2023. Con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia, si provvede alla definizione delle modalità operative del PSNAI, ferme restando le assegnazioni già disposte e le regole di gestione dei fondi europei per la politica di coesione (art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023);

Viste le delibere CIPE 28 gennaio 2015, n. 9 e 10 agosto 2016, n. 43, con le quali sono stati rispettivamente approvati gli indirizzi operativi e disposto il riparto finanziario di 90 milioni di euro stanziati dalla legge n. 147 del 2013, nonché il riparto finanziario di 90 milioni euro stanziati dalla legge n. 190 del 2014, per il rafforzamento della SNAI;

Viste le delibere CIPE 7 agosto 2017, n. 80 e 25 ottobre 2018, n. 52, con cui è stato disposto il riparto finanziario di ulteriori quote, rispettivamente di 10 milioni e 91,18 milioni di euro, per il rafforzamento della SNAI e sono state adottate alcune disposizioni in merito al trasferimento delle risorse;

Vista la delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 78, recante «Programmazione della politica di coesione europea 2021-2027. Approvazione Accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027», che al punto 3 stabilisce che il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, risultanti dalla differenza tra i limiti massimi di cofinanziamento nazionale e il tasso di cofinanziamento nazionale effettivo dei singoli Programmi europei, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi europei 2021-2027;

Vista la delibera CIPESS 2 agosto 2022, n. 41, recante «Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Riparto finanziario. Indirizzi operativi. Attuazione dell'art. 58 del decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021» che, in attuazione dell'art. 58 del decreto-legge n. 77 del 2021, propone nuove forme e modalità di attuazione degli interventi attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati e dispone, altresì, l'assegnazione delle risorse nazionali ancora disponibili per il rafforzamento ed ampliamento della SNAI, secondo la seguente ripartizione:

una quota di 172 milioni di euro, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019, per un importo di 67 milioni di euro, e all'art. 28 del decreto-legge n. 104 del 2020, per un importo di 105 milioni di euro, per il finanziamento delle 43 aree interne del ciclo di programmazione 2021-2027, in ragione di singole quote di 4 milioni di euro per il finanziamento di ciascuna area;

una quota di 21,6 milioni di euro, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019, in favore delle 72 aree interne del ciclo di pro-

grammazione 2014-2020, per il rafforzamento delle strategie esistenti, in ragione di un importo di 300 mila euro per ciascuna area;

un importo di 5 milioni di euro a valere sullo stanziamento di cui all'art. 28 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per attività di assistenza tecnica e rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali coinvolti.

Vista la delibera CIPESS 2 agosto 2022, n. 42, recante «Strategia nazionale per le aree interne (SNAI). Assegnazione di risorse al «progetto speciale» Isole Minori. Governance» che dispone l'assegnazione di una quota delle risorse dedicate alla SNAI, pari a 11,4 milioni di euro, in favore del «progetto speciale» Isole Minori, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019, annualità 2021;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'onorevole Tommaso Foti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Tommaso Foti, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

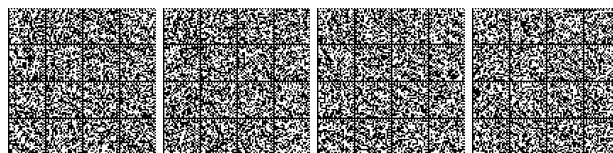
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, e, in particolare, l'art. 3, recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE 7140-A del 23 giugno 2025, come integrata dalla nota acquisita al prot. DIPE n. 0016018-A del 17 luglio 2025, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023 propone la definizione delle modalità operative del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), come approvato in data 9 aprile 2025 dalla Cabina di regia di cui all'art. 7, comma 2, del medesimo decreto;

Considerato che, in data 9 aprile 2025, la Cabina di regia di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, ha approvato il PSNAI;



Tenuto conto che la nuova *governance* si applica integralmente alle 43 aree interne della programmazione 2021-2027 e, per quanto compatibile, alle 72 aree interne della programmazione 2014-2020;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE prot. n. 8440-P del 23 luglio 2025, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;

Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Delibera:

1. Modalità operative del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI)

1.1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023, con la presente delibera sono definite le modalità operative del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), come approvato dalla Cabina di regia di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, ferme restando le assegnazioni già disposte e le regole di gestione dei fondi europei per la politica di coesione.

1.2. Le modalità operative del PSNAI, come di seguito dettagliate, si applicano integralmente alle 43 aree interne della programmazione 2021-2027 e, per quanto compatibili, alle 72 aree interne della programmazione 2014-2020.

1.3. Gli organismi della *governance*

1.3.1. Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne

La Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, esercita le seguenti funzioni:

svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese;

approva il Piano strategico nazionale delle aree interne;

approva, anche attraverso procedura scritta, in coerenza con il PSNAI, le strategie territoriali delle singole aree interne (di seguito Strategie d'area), recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sulle risorse nazionali, in coordinamento

con l'utilizzo delle risorse europee o regionali, nonché l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare con tali risorse, con l'indicazione dei cronoprogrammi e dei soggetti attuatori nonché, nel caso di interventi, del codice unico di progetto;

monitora lo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne, anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;

svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 124 del 2023, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.

1.3.2. Comitato tecnico aree interne (CTAI)

Il Comitato tecnico aree interne, coordinato dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, è composto da: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero della cultura, Ministero del turismo, Ministero dell'istruzione e del merito, Ministero dell'università e della ricerca, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Dipartimento per lo sport e Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ANCI, INEA, Istituto nazionale analisi politiche pubbliche (INAPP), UPI, regioni e province autonome. Svolge i seguenti ruoli:

approva l'istruttoria tecnica per la selezione e la ripermimetrazione delle Aree;

effettua l'istruttoria tecnica delle Strategie d'area e la trasmette alla Cabina di regia per la successiva approvazione. Invia annualmente alla Cabina di regia una informativa relativa alle modifiche degli APQ;

Alle riunioni del CTAI di istruttoria della Strategia d'area partecipano le regioni di volta in volta interessate.

Le funzioni del Comitato tecnico sono esercitate in un'ottica di complementarità, integrazione e sinergia delle diverse *policy* che agiscono sulle aree interne.

1.3.3. Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud

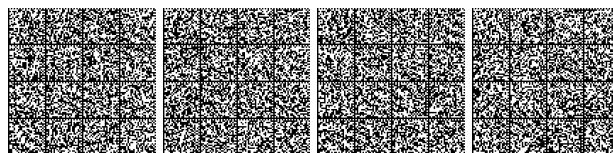
Ai fini dell'attuazione del PSNAI, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud esercita le seguenti funzioni:

svolge le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne;

presiede il Comitato tecnico aree interne;

coordina la definizione degli Accordi di programma quadro (APQ);

sottoscrive gli APQ;



redige la relazione annuale sui risultati raggiunti da presentare, entro il 30 settembre di ciascun anno, a cura del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, al CIPESS.

1.3.4. Amministrazioni centrali di settore

Le amministrazioni centrali di settore concorrono all'attuazione del PSNAI come segue:

partecipano alla Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne;

partecipano al Comitato tecnico aree interne;
sottoscrivono gli APQ per competenza.

1.3.5. Autorità regionale responsabile per le aree interne (ARAI)

Presso ciascuna regione/provincia autonoma e sotto la sua responsabilità, è prevista la creazione di una struttura amministrativa di coordinamento e supporto per le coalizioni locali e di riferimento per le amministrazioni centrali competenti in materia di SNAI sul territorio interessato, denominata Autorità responsabile per le aree interne (ARAI).

La regione/provincia autonoma è tenuta a comunicare alla Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne la creazione della suddetta struttura amministrativa, avente le seguenti funzioni:

presidia la fase di definizione delle Strategie SNAI e la successiva fase attuativa tenuto conto delle competenze delle province, delle città metropolitane e dei comuni nel processo di programmazione e attuazione;

invia al CTAI la Strategia d'area redatta dall'area interessata;

coordina le attività a livello locale, recepisce le istanze e le proposte delle amministrazioni capofila delle diverse aree, si occupa dei rapporti con le amministrazioni centrali per quanto riguarda il trasferimento delle risorse nazionali e il monitoraggio, assume ogni iniziativa utile per l'avanzamento dell'attuazione;

cura l'elaborazione di una relazione annuale sui risultati conseguiti nell'anno precedente da tutte le Strategie SNAI attive nel territorio di competenza, con riferimento al ciclo 2021-2027 e 2014-2020, e la relativa trasmissione al Dipartimento, entro il 30 giugno di ciascun anno, per successivo inoltro alla Cabina di regia;

è responsabile della gestione dell'APQ e delle relative modifiche, in raccordo con l'area interna di riferimento, nonché dell'approvazione delle modifiche allo stesso non rientranti nella competenza del Tavolo dei sottoscrittori. Le modifiche approvate che non necessitano dell'approvazione del Tavolo dei sottoscrittori sono rappresentate all'interno della Relazione annuale.

1.3.6. Area interna con un ente capofila

Nell'ambito dell'area interna, attraverso il coinvolgimento dei comuni che la costituiscono, si procede alla:

formale individuazione di un ente capofila (comune, unione di comuni, comunità montana) e delle sue responsabilità e poteri, sin dalla fase di avvio della costruzione della Strategia per le funzioni di rappresentanza e coordinamento dell'area;

redazione della Strategia d'area SNAI con il supporto della regione/provincia autonoma di riferimento nel rispetto del PSNAI;

proposta dei singoli interventi da finanziare;

invio all'ARAI, entro il 31 marzo di ogni anno, di una relazione dettagliata circa lo stato di avanzamento progettuale della Strategia d'area, con riferimento ai cicli di programmazione 2014-2020 e/o 2021-2027, unitamente alla relazione relativa allo stato di avanzamento del processo di associazionismo.

1.3.7. Beneficiari degli interventi

I beneficiari attuano i singoli interventi.

1.4. Il processo di ripermimetrazione delle aree interne

In coerenza con la delibera CIPE n. 9 del 2015, il CTAI, coordinato dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, è competente sui processi di ripermimetrazione delle aree interne, sulla base di istruttoria tecnica condotta dal predetto Dipartimento, in dialogo con la regione/provincia autonoma interessata che ha avanzato la proposta motivata di riparametrazione.

1.5. Procedura per la definizione della Strategia d'area

L'area interna, selezionata e beneficiaria del contributo nazionale, di cui alla delibera CIPESS n. 41 del 2022, con il coordinamento e il presidio dell'ARAI, tenendo conto degli ambiti di intervento e delle priorità strategiche indicate nel PSNAI e delle linee guida a cura delle amministrazioni centrali di settore competenti in materia di servizi essenziali (istruzione, salute e mobilità), elabora una proposta di Strategia a valere sulle risorse nazionali, in coordinamento con l'utilizzo delle risorse europee o regionali, contenente l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare con tali risorse, l'indicazione dei cronoprogrammi e dei soggetti attuatori nonché, nel caso di interventi, del codice unico di progetto, il cui monitoraggio è effettuato attraverso i sistemi informativi di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 124 del 2023.

Una quota pari fino al 5 per cento delle risorse nazionali destinate a ciascuna Strategia d'area può essere dedicata per l'assistenza tecnica e il rafforzamento della capacità amministrativa.

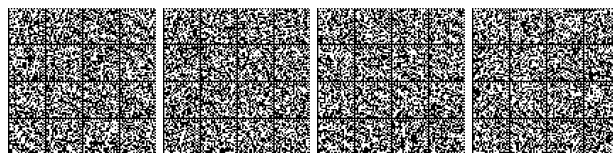
La Strategia d'area è monitorata, anche sul Sistema nazionale di monitoraggio - SNM, in modo tale che i singoli progetti possano essere sempre essere ricondotti al progetto integrato di cui sono parte.

Le aree, insieme alla propria regione, possono identificare progetti strategici (progetti *flagship*) da sottoporre a un monitoraggio rafforzato.

Le Strategie d'area devono essere cofinanziate, per un importo almeno pari al contributo nazionale, anche con una quota di fondi europei, per i quali resta ferma la relativa *governance*, o regionali di importo almeno pari al contributo nazionale.

All'esito dell'istruttoria tecnica, la Strategia d'area è sottoposta alla Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne che approva, in modo specifico, la parte finanziata a valere sulle risorse nazionali, nonché il cofinanziamento a valere su fondi europei.

Il termine per la presentazione delle Strategie d'area è fissato entro sei mesi dalla approvazione del PSNAI. La Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne approverà le Strategie entro sessanta giorni dal loro ricevimento, anche attraverso procedura scritta. Successivamente, entro sessanta giorni dall'approvazione delle Strategie, si procederà alla stipula degli APQ.



1.6. Strumenti attuativi di cooperazione interistituzionale e semplificazione

L'attuazione degli interventi a valere sulle risorse nazionali, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne, è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, mediante la sottoscrizione degli APQ, in cui sono declinati gli interventi, completi di CUP, e sono stabilite le rispettive responsabilità, ai fini della successiva attivazione e monitoraggio degli interventi medesimi.

L'Accordo viene sottoscritto dall'ente capofila dell'Area interna, dalla regione interessata, dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, e dai Ministeri competenti per materia sugli interventi previsti.

La responsabilità del monitoraggio e della gestione dell'APQ e delle relative modifiche è in capo all'ARAI.

Le eventuali richieste di modifica degli APQ sottoscritti, inviate dall'ARAI, sono gestite con il coordinamento del Dipartimento.

Il Tavolo dei sottoscrittori, composto dai sottoscrittori dell'APQ, svolge le seguenti funzioni:

approva le modifiche degli interventi a valere sulle risorse nazionali che incidono sul riparto delle risorse tra gli obiettivi strategici o che comportano variazioni nelle finalità e negli obiettivi;

prende atto delle modifiche indicate nella relazione annuale dall'ARAI, d'intesa con l'area interna, sugli interventi che attengono ad elementi non sostanziali (modifica del cronoprogramma finanziario e delle attività, modifica del soggetto attuatore, modifica delle modalità attuative; modifiche relative alle risorse regionali e/o europee, modifiche di dettaglio delle singole schede che non incidono sugli obiettivi specifici e simili).

Le modifiche relative a interventi finanziati con risorse regionali e/o europee non necessitano dell'approvazione da parte del Tavolo dei sottoscrittori, seppur oggetto di menzione nella relazione annuale.

Ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di programma quadro, è richiesta, in continuità con quanto previsto nel ciclo 2014-2020, l'organizzazione in forma associata della maggioranza dei comuni facenti parte dell'area interna, quale condizione necessaria per il primo trasferimento delle risorse.

1.7. Assistenza tecnica centralizzata

Oltre all'assistenza tecnica attivabile localmente nell'ambito di ciascuna Strategia d'area, è prevista, ai sensi della lettera c) del punto 1 «Riparto finanziario» della delibera CIPESS n. 41 del 2022, un'attività di assistenza tecnica e rafforzamento amministrativo, a titolarità del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, finanziata ex art. 28 del decreto-legge n. 104 del 2020, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per un importo pari a 5 milioni di euro. Detta assistenza tecnica centralizzata è finalizzata a:

supportare le regioni e i comuni capofila nelle rispettive attività di competenza, per il completamento dell'attuazione delle Strategie relative al periodo 2014-2020, la predisposizione e definizione delle Strategie d'area relative al 2021-2027, il supporto alle attività di coordinamento e gestione in capo alle regioni/province autonome. A tal fine sarà predisposto uno sportello di supporto centralizzato dedicato ai comuni delle aree interne e alle regioni/province autonome;

garantire al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud il supporto tecnico per le attività di competenza.

Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, al fine di accelerare le procedure e snellire il procedimento, per il periodo di programmazione 2021-2027 procederà all'implementazione di una piattaforma informatica di gestione degli APQ delle nuove aree interne.

Sulla piattaforma sono caricati gli APQ da sottoscrivere con l'elenco degli interventi da approvare, a valere sulle risorse nazionali, redatti in conformità con la scheda intervento definita nel PSNAI. L'APQ è approvato mediante apposizione di firma digitale da parte delle amministrazioni sottoscrittrici competenti per gli interventi previsti.

Anche le eventuali modifiche agli interventi degli APQ sono gestite sulla piattaforma con l'apertura, automatica e contestuale all'inserimento della modifica, di un «Tavolo dei sottoscrittori digitale» e con il successivo nulla osta digitale da parte dell'amministrazione competente dell'intervento.

Le modalità e attività di supporto per comuni e regioni saranno concordate direttamente in sede di CTAI.

1.8. Modalità di trasferimento delle risorse

Il trasferimento delle risorse è disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle disposizioni di pagamento informatizzate inoltrate dalle regioni sul sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), in favore dei soggetti attuatori degli interventi finanziati, ovvero in favore delle regioni/province autonome, secondo le modalità di cui alla legge n. 183 del 1987.

Il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS - IGRUE provvede all'erogazione delle risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987:

a titolo di anticipazione, sulla base di apposita richiesta inoltrata dalla regione/provincia autonoma, nei limiti di cui all'art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 1988;

a titolo di pagamento intermedio, sulla base di apposite richieste di rimborso inoltrate dalla regione titolare;

a titolo di saldo, su base di apposita richiesta, pari a circa il 10 per cento della dotazione finanziaria complessiva a carico del Fondo di rotazione, attestante l'avvenuto completamento dell'intervento, corredata da apposita relazione di chiusura da comunicare anche al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud.

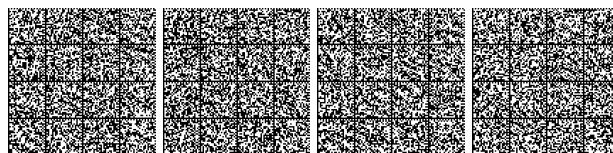
Le richieste di rimborso, formulate dalle amministrazioni regionali, o dalle province autonome, sono accompagnate dalle seguenti specifiche attestazioni, rese tenendo conto anche della documentazione di pagamento trasmessa alla regione/provincia autonoma titolare. Nello specifico va attestato che:

le spese dovute nell'ambito dell'intervento sono conformi alla normativa di riferimento, corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi stabiliti dalla legge;

tutti gli atti che hanno determinato le spese sono corredati della relativa documentazione giustificativa;

sono stati caricati i dati nel sistema di monitoraggio;

sono stati svolti i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla vigente normativa;



è stato assolto il requisito associativo.

In aggiunta, per le richieste di saldo finale occorre attestare che l'intervento è stato regolarmente completato.

Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud comunica al Ministero dell'economia e delle finanze RGS-IGRUE, per ciascuna area progetto, le risorse da assegnare alla regione/provincia autonoma titolare a seguito dell'approvazione della Strategia d'area.

Per la gestione delle risorse riguardanti l'assistenza tecnica centrale è istituito apposito intervento sul sistema informativo RGS-IGRUE a titolarità del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud.

Le amministrazioni regionali e le province autonome, per tutti gli interventi, ivi compresi quelli di assistenza tecnica, assicurano il monitoraggio tramite il sistema di monitoraggio nazionale del RGS-IGRUE e l'adozione di sistemi di gestione e controllo efficaci e idonei a garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie attribuite, secondo la vigente normativa.

Le predette amministrazioni possono, ove lo ritengano opportuno, ricorrere a sistemi di gestione e controllo già utilizzati per i programmi comunitari e/o per gli interventi della programmazione complementare finanziati con risorse nazionali.

La documentazione relativa all'attuazione degli interventi, alle spese sostenute ed ai controlli svolti, custodita dalle amministrazioni beneficiarie e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, è messa a disposizione per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome, altresì, mettono in atto ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali casi di abusi e irregolarità nell'attuazione degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie.

In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, le stesse amministrazioni promuovono le azioni di loro competenza per il recupero e la restituzione al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 delle corrispondenti somme erogate a titolo di anticipazione, pagamento intermedio o saldo, eventualmente rivalendosi sui soggetti attuatori.

Le medesime modalità di trasferimento si applicano alle risorse del Fondo sviluppo e coesione che concorrono al finanziamento della SNAI, di cui all'art. 28 del decreto-legge n. 104 del 2020. A tal fine, in via preventiva, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud effettua una richiesta di assegnazione al Ministero dell'economia e delle finanze, indicando le regioni o province autonome aventi diritto a richiedere i pagamenti secondo le predette modalità.

Nel caso in cui la Strategia preveda l'utilizzo anche di risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si rinvia alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, con particolare riferimento agli articoli 9, 18 e 28.

1.9. Monitoraggio

Le amministrazioni regionali assicurano il monitoraggio dei progetti delle Strategie tramite l'appropriata alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio delle politiche di coesione (SNM) presso il Ministero dell'economia e delle finanze RGS-IGRUE. Gli interventi dovranno essere inseriti nel sistema nazionale di monitoraggio entro sei mesi dall'approvazione dell'APQ, quale condizione necessaria per l'erogazione delle risorse a titolo di anticipazione.

In linea con quanto disposto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 147 del 2013, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, riferisce al CIPESS sui risultati raggiunti, sulla base di una relazione annuale da presentare entro il 30 settembre di ciascun anno.

2. Disposizioni finali

2.1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente delibera, continuano ad applicarsi le disposizioni normative e le procedure previste dalla delibera CIPESS n. 41 del 2022.

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1536

25A05667

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Actonel»

Estratto determina IP n. 749 del 29 settembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ACTONEL OAW «MIA ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ» dalla Grecia con numero di autorizzazione 7662/03-02-2014, intestato alla società Innovis Pharma A.E.B.E. Leof. Marathonos 144, 15351 Pallini Attikis, Grecia e prodotto da Balkanpharma-Dupnitsa AD 3, Samokovsko Shosse Str., 2600 Dupnitsa, Bulgaria, da Aventis Pharma S.p.a. s.s. 17 km-22, Scoppito (L'Aquila), Italia e da Warner Chilcott Deutschland GmbH Dr.-Otto-Röhm-Str. 2-4 64331 Weiterstadt, Germania con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione: ACTONEL «35 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 052260015 (in base 10), 1KUV5H (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 35 mg di risedronato sodico, equivalenti a 32,5 mg di acido risedronico;

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, crospovidone A, magnesio stearato e cellulosa microcristallina.

Rivestimento: ipromellosa, macrogol, idrossipropilcellulosa, silice colloidale anidra, titanio diossido [E171], ferro ossido giallo [E 172], ferro ossido rosso [E 172].

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);



GMM Farma S.r.l. - Interporto di Nola, lotto C A1 - 80035 Nola (NA);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ACTONEL «35 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 052260015.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ACTONEL «35 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 052260015.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05579

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Brufen Analgesico»

Estratto determina IP n. 754 del 29 settembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BRUFEN RAPID 400 MG POTAHOVANÉ TABLETY 24 U.P. dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 29/407/13-C SUKL: 0273381, intestato alla società Viatris Limited Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublin 15, Dublin (Irlanda) e prodotto da Gerard Laboratories, Unit 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin, Dublin 13, Irlanda e da Mylan Hungary KFT., Mylan Utca 1, Komárom, H-2900, Ungheria, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in Viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: BRUFEN ANALGESICO «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al.

Codice A.I.C.: 052476013 (in base 10) 1L1G3F (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 400 mg di ibuprofene (come sale di lisina);

eccipienti: cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra (E551), crospovidone, povidone, magnesio stearato, talco (E553b).

Il rivestimento della compressa contiene: Opadry II 85F18422 bianco (contiene polivinil alcool idrolizzato, titanio diossido (E171), macrogol (E1521), talco (E553b)). L'inchiostro da stampa contiene: gommalacca, ossido di ferro nero (E172), soluzione di ammoniaca (E527).

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

BB Farma S.r.l. Viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BRUFEN ANALGESICO «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al.

Codice A.I.C.: 052476013.

Classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BRUFEN ANALGESICO «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al.

Codice A.I.C.: 052476013.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

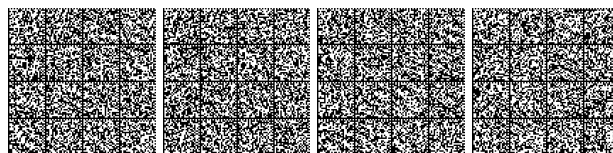
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05580

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc»

Estratto determina IP n. 753 del 29 settembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NORVASC 10 mg tablete 30 tableta dalla Croazia con numero



di autorizzazione HR-H-497864837-01, intestato alla società Upjohn Eesv Rivium Westlaan 142 2909 Ld Capelle Aan Den Ijssel Olanda e prodotto da R-Pharm Germany GmbH, Heinrich-Mack-Strasse 35, 89257 Illertissen, Germania, da Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Germania e da Medis International A.S., Výrobní Závod Bolatice, Prumyslová 961/16, 747 23 Bolatice, Repubblica Ceca con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l., con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 80035 Nola (NA).

Confezione: NORVASC «10 mg compresse» 14 compresse in blister PVC-PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 043817055 (in base 10) 19T62Z (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di amlodipina (come basilato);

eccipienti: calcio fosfato dibasico anidro, magnesio stearato, cellulosa microcristallina e amido glicolato sodico tipo A.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NORVASC «10 mg compresse» 14 compresse in blister PVC-PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 043817055.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NORVASC «10 mg compresse» 14 compresse in blister PVC-PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 043817055.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05581

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene, «Antalgil Dolore e Febbre».

Estratto determina AAM/PPA n. 637/2025 del 10 ottobre 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/782.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S&R Farmaceutici Spa, con sede legale e domicilio fiscale in via dei Pioppi n. 2 - 06083 Bastia Umbra, Perugia, codice fiscale 03432890543.

Medicinale ANTALGIL DOLORE E FEBBRE.

050101017 - «400 mg granulato per soluzione orale» 10 bustine monodose in PAP/PE/AL/SURLYN,

alla società V.I.M. - G. Ottaviani S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in piazza Giovanni XXIII n. 5 - 06012 Città di Castello, Perugia, codice fiscale 02514530548.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05624

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pregabalin, «Lindone».

Estratto determina AAM/PPA n. 642/2025 del 10 ottobre 2025

Sono autorizzate le variazioni di tipo IB - B.II.e.1.b.1) e B.II.e.5.a.2) con la conseguente immissione in commercio del medicinale LINDONE nelle confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«82,5 mg compresse a rilascio prolungato» - 30 compresse in blister - Al/OPA/Al/PVC - A.I.C. n. 050369040 base 32 1J14JJ;

«165 mg compresse a rilascio prolungato» - 30 compresse in blister Al/OPA/Al/PVC - A.I.C. n. 050369053 base 32 1J14JX;

«330 mg compresse a rilascio prolungato» - 30 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 050369065 base 32 1J14K9.

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.

Principio attivo: pregabalin.

Codice pratica: C1B/2025/562.

Codice di procedura europea: NL/H/5675/001-003/IB/004/G.

Titolare A.I.C.: Exeltis Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Lombardia, 2/A, 20068 Peschiera Borromeo, Milano, codice fiscale 09225620963.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).



Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05625**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di quietiapina fumarato, «Akelya».***Estratto determina AAM/PPA n. 644/2025 del 10 ottobre 2025*

È autorizzata la variazione tipo IB - B.II.e.5.a.2) con la conseguente immissione in commercio del medicinale AKELYA nella confezione di seguito indicata:

confezione: «25 mg/ml sospensione orale» 2 flaconi in HDPE da 50 ml con chiusura a prova di bambino e adattatore + 1 siringa per somministrazione orale da 5 ml + 1 bicchiere dosatore per somministrazione orale da 20 ml - A.I.C. n. 052090026, base 32 1KPP5B;

forma farmaceutica: sospensione orale;

principio attivo: quietiapina fumarato;

codice pratica: C1B/2025/1424;

codice di procedura europea: NL/H/6044/001/IB/002;

titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Fulvio Testi n. 330 - 20126 Milano, codice fiscale 00737420158.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi

in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05626**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di desloratadina, «Desloratadina EG Stada».***Estratto determina AAM/A.I.C. n. 358/2025 del 7 ottobre 2025*

Codice pratica: MCA/2023/244.

Procedura europea n. DE/H/7924/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DESLORATADINA EG STADA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia 6, 20136 Milano (MI), Italia.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 052179013 (in base 10) 1KSD25 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 20x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 052179025 (in base 10) 1KSD2K (in base 32).

Principio attivo: desloratadina.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Stada M&D S.R.L. Strada Trascăului, No. 10, Turda 401135, Cluj - Romania;

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione: l'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 14 maggio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05681

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ranolazina, «Ranolazina Sandoz».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 359/2025 del 7 ottobre 2025

Codice pratica: MCA/2022/19.

Procedura europea n. DE/H/7406/001-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale RANOLAZINA SANDOZ, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed eti-

chette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Sturzo 43, 20154 Milano, Italia.

Confezioni:

«375 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051831016 (in base 10) 1KFS78 (in base 32);

«375 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051831028 (in base 10) 1KFS7N (in base 32);

«375 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051831030 (in base 10) 1KFS7Q (in base 32);

«500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051831042 (in base 10) 1KFS82 (in base 32);

«500 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051831055 (in base 10) 1KFS8H (in base 32);

«500 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051831067 (in base 10) 1KFS8V (in base 32);

«750 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051831079 (in base 10) 1KFS97 (in base 32);

«750 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051831081 (in base 10) 1KFS99 (in base 32);

«750 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051831093 (in base 10) 1KFS9P (in base 32).

Principio attivo: ranolazina.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia;

Elpen Pharmaceutical Co. Inc. S.A.

Marathonos Ave. 95, 19009 Pikermi Attica, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

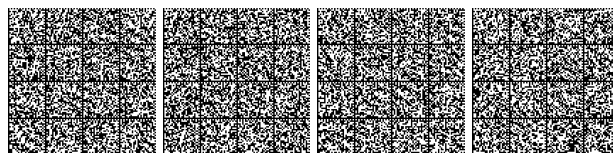
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi



in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale: il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 14 gennaio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05682

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di piperacillina e tazobactam, «Piperacillina e Tazobactam Noridem».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 364/2025 del 9 ottobre 2025

Codice pratica: RU/2024/213.

Procedura europea n. IE/H/0708/001-002/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PIPERACILLINA e TAZOBACTAM NORIDEM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio

illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Noridem Enterprises LTD con sede legale e domicilio fiscale in Evagorou & Makariou, Mitsi Building 3, Office 115, Nicosia 1065, Cipro.

Confezioni:

«2 g/0.25 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 052035019 (in base 10) 1KMZGC (in base 32);

«2 g/0.25 g polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 052035021 (in base 10) 1KMZGF (in base 32);

«2 g/0.25 g polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 052035033 (in base 10) 1KMZGT (in base 32);

«2 g/0.25 g polvere per soluzione per infusione» 20 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 052035045 (in base 10) 1KMZHS (in base 32);

«4 g/0.5 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 052035058 (in base 10) 1KMZHL (in base 32);

«4 g/0.5 g polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 052035060 (in base 10) 1KMZHN (in base 32);

«4 g/0.5 g polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 052035072 (in base 10) 1KMZJO (in base 32);

«4 g/0.5 g polvere per soluzione per infusione» 20 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 052035084 (in base 10) 1KMZJD (in base 32).

Principi attivi: Piperacillina, Tazobactam.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Demo S.A. Pharmaceutical Industry - National Road Athens-Lamia 21 Km - 14568 Krioneri, Attikis, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«2 g/0.25 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 052035019 - Per la confezione sopra riportata è adottato il seguente regime di fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica;

«2 g/0.25 g polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 052035033;

«2 g/0.25 g polvere per soluzione per infusione» 20 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 052035045;

«4 g/0.5 g polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 052035072;

«4 g/0.5 g polvere per soluzione per infusione» 20 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 052035084.

Per le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura: OSP - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile;

«2 g/0.25 g polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 052035021

«4 g/0.5 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 052035058

«4 g/0.5 g polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 052035060.

Per le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura: RNRL - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: infettivologo e internista.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.



Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 26 maggio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05683

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di fludeossiglucosio (18F) alla data e ora di calibrazione, «Efdege».

Estratto determina AAM/PPA n. 639/2025 del 10 ottobre 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *grouping* di variazioni approvato dallo stato di riferimento (RMS) e della variazione di tipo II, C.I.4 approvata dallo stato membro di riferimento (RMS):

VC2/2024/206 (FR/H/0243/II/022/G):

variazione di tipo IB n. B.II.b.3.z): modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito;

variazione di tipo II n. B.II.b.3.b): modifiche sostanziali nel procedimento di fabbricazione del principio attivo con impatto significativo sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale;

variazione di tipo IA n. B.II.b.3.a): modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Modifiche minori;

variazione di tipo IA n. B.II.a.3.b).1: modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - aggiustamenti minori di tipo quantitativo;

variazione di tipo IAIN n. B.II.d.1.h): modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - aggiornamento del fascicolo al fine di conformarsi alle disposizioni di una monografia generale aggiornata della farmacopea europea per il prodotto finito;

variazione di tipo IA n. B.II.e.7.b): modifica del fornitore di elementi o di dispositivi di confezionamento;

variazione di tipo IB n. B.II.e.4.c): modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario);

variazione di tipo IA n. A.7): soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente;

variazione di tipo IA n. B.I.b.1.d): modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima;

variazione di tipo II n. B.I.b.1.g): modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima;

Sono di conseguenza modificati i paragrafi n. 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, il paragrafo n. 6 del foglio illustrativo ed il paragrafo n. 11 delle etichette esterne.

VC2/2025/9 (FR/H/0243/II/024):

variazione di tipo II, C.I.4 per l'aggiornamento delle informazioni sul prodotto: modifica del paragrafo n. 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo per l'aggiunta degli effetti collaterali: reazioni di ipersensibilità e dei relativi sintomi, con frequenza non nota, risultato della valutazione dei dati di sicurezza provenienti dalla letteratura e dalle segnalazioni spontanee. Altre modifiche editoriali.

Relativamente al medicinale EFDEGE (A.I.C. 036751) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codici pratica: VC2/2024/206, VC2/2025/9.

Numero procedure: FR/H/0243/II/022/G, FR/H/0243/II/024.

Titolare A.I.C.: Curium Austria GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Grazer Strasse 18, A-8071, Hausmannstaetten, Austria.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-



nicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05685

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Adozione del piano antincendio boschivo (o piano AIB), con periodo di validità 2022-2026, del Parco nazionale dell'Asinara.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, decreto ministeriale n. 275 del 30 settembre 2025, è stato adottato il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o piano AIB) 2022-2026, del Parco nazionale dell'Asinara, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi [www.mase.gov.it/temi/Aree naturali protette e Rete Natura 2000/attività antincendi boschivi](http://www.mase.gov.it/temi/Aree%20naturali%20protette%20e%20Rete%20Natura%202000/attivita%20antincendi%20boschivi), all'interno della cartella «normativa, decreti e ordinanze», così come il piano AIB all'interno della cartella «piani AIB dei Parchi Nazionali».

25A05670

Adozione del piano antincendio boschivo (o piano AIB), con periodo di validità 2023-2025, del Parco nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri e Lagonegrese.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, decreto ministeriale n. 270 del 25 settembre 2025, è stato adottato il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o piano AIB) 2023-2025, del Parco nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri e Lagonegrese, in attuazione dell'art. 8, comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi [www.mase.gov.it/temi/Aree naturali protette e Rete Natura 2000/attività antincendi boschivi](http://www.mase.gov.it/temi/Aree%20naturali%20protette%20e%20Rete%20Natura%202000/attivita%20antincendi%20boschivi), all'interno della cartella «normativa, decreti e ordinanze», così come il piano AIB all'interno della cartella «piani AIB dei Parchi nazionali».

25A05671

Adozione del piano antincendio boschivo (o piano AIB), con periodo di validità 2024-2028, del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, decreto ministeriale n. 264 del 22 settembre 2025, è stato adottato il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o piano AIB) 2024-2028, del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi [www.mase.gov.it/temi/Aree naturali protette e Rete Natura 2000/attività antincendi boschivi](http://www.mase.gov.it/temi/Aree%20naturali%20protette%20e%20Rete%20Natura%202000/attivita%20antincendi%20boschivi), all'interno della cartella «normativa, decreti e ordinanze», così come il piano AIB all'interno della cartella «piani AIB dei Parchi Nazionali».

25A05672

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina del commissario straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Monterosso Almo.

Il Comune di Monterosso Almo (RG), con deliberazione n. 7 del 15 aprile 2025, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 2025, il commissario straordinario di liquidazione del Comune di Monterosso Almo (RG), nella persona del dott. Giuseppe Sulsentì, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

25A05653

Nomina del commissario straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Prata Sannita.

Il Comune di Prata Sannita (CE), con deliberazione n. 8 del 27 giugno 2025, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 2025, il commissario straordinario di liquidazione del Comune di Prata Sannita (CE), nella persona del dott. Luciano Santagata, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

25A05654

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

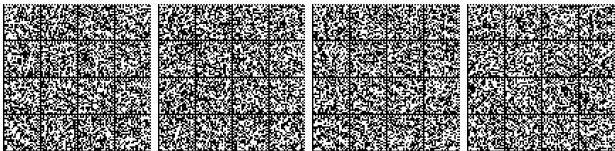
Comunicato relativo al decreto direttoriale 13 ottobre 2025 - Investimenti nel settore della nautica da diporto sostenibile - Elenco delle domande ammesse alle agevolazioni.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 13 ottobre 2025 è stata disposta la concessione delle agevolazioni in favore dei soggetti indicati nell'Allegato A al decreto stesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del decreto interministeriale 5 settembre 2024, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 23 ottobre 2024, recante i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 14 ottobre 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

25A05680





MODALITÀ PER LA VENDITA

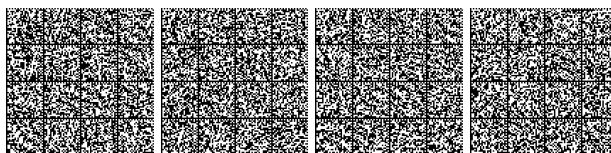
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

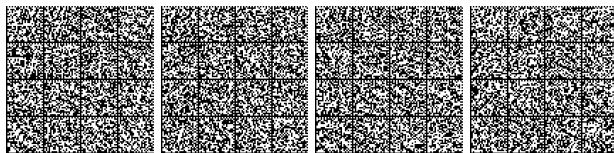
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

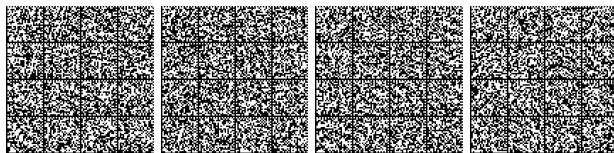
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

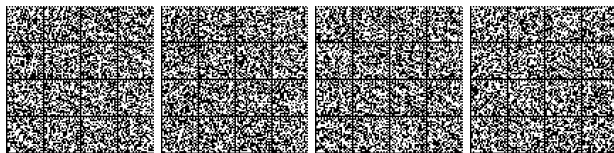
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





€ 1,00

